


OA

Osservatorio ACCREDIA

1
2013

In collaborazione con:

Ministero dello Sviluppo economico
UNI
CNA Professioni
Federconsumatori
CEPAS



La certificazione delle **figure** **professionali**

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO



N° 1 - 2013

2

La certificazione delle persone e il valore dell'accREDITamento

A cura di Accredia

26

Il riconoscimento delle professioni tramite l'autoregolamentazione volontaria "a norma"

A cura di UNI

8

La certificazione per le attività professionali non regolamentate

A cura del Ministero dello Sviluppo economico

40

Normazione e qualità: una legge aperta al mercato delle professioni

A cura di CNA Professioni

12

Fare trasparenza per definire un quadro disciplinare semplice e adeguato

A cura di UNI

50

Professioni non ordinistiche: regolazione e concorrenza. No a "paraordini"

A cura di Federconsumatori

16

Qualità e formazione per le nuove professioni. Una via per la ripresa economica

A cura di CNA Professioni

52

La figura professionale del saldatore

A cura di IIS CERT

22

La certificazione delle persone e il mercato degli auditor

A cura di IPC

56

La figura professionale dell'auditor

A cura di CEPAS

Osservatorio Accredia

Direttore editoriale
Filippo Trifiletti

Coordinamento editoriale
Francesca Nizzero

Realizzazione grafica
ZERO ONE

Hanno collaborato:

Giuseppe Tripoli - Ministero dello Sviluppo economico
Piero Torretta - UNI
Ruggero Lensi - UNI
Giorgio Berloffia - CNA Professioni
Stefano Mannacio - CNA Professioni
Giancarlo Colferai - IPC
Rosario Trefiletti - Federconsumatori
Paolo Picollo - IIS CERT
Rosa Anna Favorito - CEPAS

ACCREDIA

Via Guglielmo Saliceto, 7/9
00161 Roma

Tel. +39 06 844099.1
Fax. +39 06 8841199

info@accredia.it
www.accredia.it

La **certificazione** delle **persone** e il **valore** dell'accreditamento

Cav. del Lav. Federico Grazioli

Presidente Accredia

La Genesi

“Una leggenda ebraica racconta che la ragione per la quale l'uomo, prima di nascere, deve passare nove mesi nel ventre della madre è che lì l'arcangelo Gabriele gli insegna tutta la Torà (Legge sacra), quella scritta e quella orale. Per nove mesi, con una candela accesa sulla testa, l'uomo impara tutta la Legge e, solo quando è pronto, può uscire alla luce del mondo. Un istante prima della nascita l'angelo gli spegne con un soffio la fiammella e il bambino dimentica tutto: tutta la sua vita dovrà essere dedicata allo studio della Torà, a cercare di ricordarsi quello che aveva già imparato. Gli viene spenta la fiammella che portava sulla testa nel ventre della madre e questa viene sostituita dalla luce del mondo esterno.

Nei meandri oscuri del ventre materno aveva una luce interna, questa si spegne e al suo posto viene la luce del sole, abbaglia invece di illuminare. Per questo, continua la leggenda ebraica, il neonato piange al momento della nascita, poiché ha dimenticato tutto e dovrà dedicare tutta la sua vita a cercare di ricollegarsi faticosamente al sapere perduto.”

Da Iakov Levi “Sapere e conoscenza. Dai riti iniziatici alla filosofia platonica”

L'uomo nell'arco degli anni, attraverso lo studio svolto a scuola si è evoluto ed ha imparato ad apprendere e capire le cose che lo circondano.

Ha imparato a copiarle, a perfezionarle, e ad inventarle. L'uomo conosce il proprio lavoro, e questa conoscenza gli ha permesso di essere soddisfatto ed elevarsi nella società.

Le regole

Alla fine degli anni '90 l'Antitrust pubblica un'indagine nella quale evidenzia la necessità di liberalizzare in Italia il mercato professionale, provvedendo all'accorpamento degli ordini esistenti e richiedendo al legislatore di non crearne di nuovi.

Fino ad allora l'unico modo per proteggere l'utente dal professionista non competente e privo della necessaria formazione era l'ordine professionale, in quanto garantiva sia la formazione professionale sia la competenza evidenziata dal sostenimento dell'esame di Stato. Sino ad allora, quindi, tutte le professioni non regolamentate avevano come obiettivo la fondazione di un proprio ordine professionale di riferimento.

Dopo questa presa di posizione dell'Antitrust, avvalorata anche dalla normativa dell'Unione Europea che auspicava un sempre più libero mercato per facilitare la circolazione dei professionisti all'interno del territorio della medesima, ci si cominciò a interrogare su come proteggere il cittadino fornendogli una tracciabilità del professionista e mantenendo nel contempo libero il mercato.

Dopo ampi dibattiti, la scelta cadde sulla certificazione, perché permetteva di regolamentare nella libertà. In seguito, la certificazione divenne accreditata, in quanto doveva essere riconosciuta in ambito prima europeo e poi internazionale.

La certificazione

Procedura con cui una terza parte dà assicurazione scritta che una persona è conforme a requisiti specificati.

La certificazione delle figure professionali (certificazione delle competenze) è uno strumento primario alla base dei processi di costruzione e assicurazione della qualità ed è essenziale per i processi in cui la componente umana svolge un ruolo critico ai fini del raggiungimento di risultati “credibili”.

Il valore aggiunto della certificazione rispetto ad altre forme di attestazione si misura attraverso lo strumento delle verifiche. Queste, effettuate da un ente certificatore di terza parte indipendente e, quindi, a tutela del cliente, sono finalizzate alla valutazione dei prerequisiti del candidato, alla sorveglianza periodica e al rinnovo del certificato del professionista.

I professionisti certificati hanno compreso che la competenza non si ottiene solo attraverso un titolo di studio o l'appartenenza ad associazioni, albi, ordini ed elenchi professionali, benché ciascuna di queste strutture sia in grado di fornire delle attività di formazione e aggiornamento professionale.

Diverso è infatti il percorso professionale che la persona compie attraverso una struttura esterna di terza parte indipendente (organismo di certificazione

accreditato). Al termine, al professionista meritevole viene rilasciato un certificato imparziale, il cui ottenimento non è subordinato alla posizione politica o sociale del candidato, ma ai requisiti e alle capacità professionali della persona che si mette in gioco.

Infatti, la competenza, dal punto di vista della norma, è intesa come *abilità di mettere a frutto le conoscenze e le capacità per svolgere un determinato ruolo*. Le capacità di un individuo sono una caratteristica specifica di ogni persona che abbia acquisito conoscenze idonee. Attraverso il percorso formativo e di addestramento, in funzione delle sue capacità, la persona sviluppa le abilità per svolgere un determinato ruolo. L'esperienza acquisita nel corso degli anni permette di perfezionare le competenze ed aumentare la professionalità dell'individuo. Si percepisce, quindi, l'importanza dell'aggiornamento professionale continuo.

La certificazione delle figure professionali è uno strumento primario alla base dei processi di costruzione e assicurazione della qualità

A confermare l'importanza di questo meccanismo il fatto che, nonostante la certificazione resti, nella maggior parte dei casi, un atto volontario, il professionista è cosciente che essa è lo strumento idoneo per posizionarsi al meglio e in maniera efficace nel mercato della propria attività professionale. Le professioni non regolamentate diventano sempre più importanti, ma rischiano di essere poco attendibili quando sono basate esclusivamente sulla fiducia del cliente al primo impatto.

La certificazione di terza parte è garanzia di competenza, in quanto spinge la persona a possedere, mantenere e migliorare, con continuità nel tempo, la necessaria competenza. L'utilizzo delle norme è lo strumento necessario al raggiungimento di tali obiettivi. Questi documenti hanno le caratteristiche indispensabili per essere credibili e autorevoli in quanto consensuali, democratici, trasparenti, volontari.

Il processo di certificazione

La certificazione è concessa dagli organismi di certificazione alle persone, a fronte delle norme e dei documenti di riferimento loro applicabili, relativamente alle attività di competenza della persona stessa.

L'organismo di certificazione fornisce al richiedente un'aggiornata e dettagliata descrizione del processo di certificazione, adatta a ogni figura professionale, e la documentazione contenente i requisiti per la certificazione, i diritti dei richiedenti e i doveri delle persone certificate (per esempio un Codice deontologico).

L'organismo di certificazione valuta che la domanda di certificazione della persona che desidera la certificazione sia completa di:

- ❖ scopo della certificazione richiesta;
- ❖ una dichiarazione in cui la persona accetta di conformarsi ai requisiti necessari per la certificazione e di fornire qualsiasi informazione necessaria per la valutazione;
- ❖ dettagli di qualifiche rilevanti, convalidate e supportate da evidenze;

- ❖ informazioni generali sul richiedente; per esempio nome e cognome, indirizzo e altre informazioni richieste per identificare la persona.

L'organismo di certificazione esamina la domanda di certificazione per confermare che:

- ❖ sia in grado di rilasciare la certificazione richiesta;
- ❖ sia a conoscenza e possa, ragionevolmente, venire incontro a ogni speciale esigenza dei richiedenti, quali la lingua e/o eventuali disabilità;
- ❖ il richiedente sia in possesso degli appropriati titoli di studio, esperienza e formazione specificati dallo schema (verifica dei prerequisiti).

L'organismo di certificazione esamina la competenza del candidato sulla base dei requisiti dello schema, per mezzo di prove scritte, orali, pratiche.

L'organismo di certificazione si avvale di rapporti per garantire che lo svolgimento e i risultati della valutazione siano documentati in modo chiaro e appropriato

Gli esami sono pianificati e strutturati in modo tale da assicurare che tutti i requisiti dello schema siano sistematicamente verificati, con documentata e sufficiente evidenza utile a confermare la competenza del candidato.

L'organismo di certificazione si avvale di rapporti per garantire che lo svolgimento e i risultati della valutazione siano documentati in modo chiaro e appropriato, compresi lo svolgimento e i risultati dell'esame.

La decisione sulla certificazione è presa unicamente dall'organismo di certificazione in base alle informazioni raccolte nel corso del processo di certificazione.

Coloro che prendono la decisione in merito alla certificazione non hanno partecipato all'esame del candidato o alla sua formazione.

L'organismo di certificazione fornisce di un certificato tutte le persone; in ogni caso esso mantiene la proprietà esclusiva dei certificati. Questi certificati contengono come minimo i seguenti dati:

- ❖ il nome e cognome della persona certificata e un unico numero di certificazione;
- ❖ il nome dell'organismo di certificazione;
- ❖ il riferimento alla norma o altri documenti relativi alle competenze su cui la certificazione è basata, compresa la data di pubblicazione;
- ❖ lo scopo della certificazione, incluse le condizioni di validità e le limitazioni;
- ❖ l'effettiva data di certificazione e la data di scadenza.

Il certificato implica automaticamente, anche per la sua scadenza periodica, la verifica costante e continua del manteni-

mento dei requisiti riconosciuti dal professionista. L'organismo di certificazione definisce un processo di sorveglianza proattiva per monitorare la conformità delle persone certificate con le prescrizioni attinenti dello schema di certificazione.

L'organismo definisce inoltre i requisiti per il rinnovo della certificazione in accordo con le norme o altri documenti applicabili relativi alle competenze, per garantire che la persona certificata continui a soddisfare i requisiti di certificazione in vigore.

L'accreditamento (ISO/IEC 17024)

Procedimento con cui un organismo riconosciuto attesta formalmente la competenza di un organismo o persona a svolgere funzioni specifiche.

Nel sistema internazionale della valutazione della conformità, solo lo strumento dell'accreditamento – attraverso una valutazione indipendente, competente e imparziale – garantisce che l'organismo di certificazione delle persone risponda ai requisiti della norma ISO/IEC 17024 "Valutazione della conformità – Requisiti generali per organismi che eseguono la certificazione delle persone" e rispetti nel tempo anche le eventuali prescrizioni aggiuntive definite per la certificazione delle figure professionali.

L'accreditamento assicura inoltre la validità di tali certificazioni sui mercati internazionali, in virtù del riconoscimento del corrispondente schema "Personale" nel network dei Multilateral Agreements gestiti da EA – European Co-operation for Accreditation, riconosciuta dalla Commissione Europea quale infrastruttura europea di accreditamento. Aderiscono a EA, attraverso specifici accordi, anche enti di accreditamento extra-europei.

Accredia è l'ente unico di accreditamento designato dallo Stato nel 2009 per valutare in Italia la competenza degli organismi di certificazione – compresi quelli del personale. Con Accredia, l'Italia si è adeguata al Regolamento comunitario n. 765 del 2008 in materia di accreditamento.

Costituito in forma di associazione senza scopo di lucro, l'ente riunisce tra i suoi soci Ministeri, altre Pubbliche Amministrazioni nazionali, enti di ricerca, le principali organizzazioni imprenditoriali, le associazioni dei soggetti accreditati, i due enti di normazione nazionali UNI e CEI, e numerose associazioni di servizi di consulenza, dei consumatori e importanti imprese fornitrici di servizi di pubblica utilità.

L'ente è articolato in quattro dipartimenti – Certificazione e Ispezione, Laboratori di prova, Laboratori di prova per la sicurezza degli alimenti e Laboratori di taratura – e opera sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo economico, che costituisce l'Autorità Nazionale per le attività di accreditamento ed è il punto di contatto con la Commissione Europea.

Le aree di competenza attengono sia al settore volontario che al settore cogente, in cui l'accREDITamento degli operatori responsabili (organismi e laboratori) è obbligo di legge, qualificato come prerequisito, nell'ambito dei Regolamenti Europei e delle Direttive "nuovo approccio", per il rilascio delle autorizzazioni e, ove applicabili, delle notifiche da parte delle Autorità competenti.

Gli organismi accreditati per la certificazione del personale sono in costante aumento così come le certificazioni dei professionisti. Se ieri i professionisti cer-

tificati erano quelli impegnati nei processi di costruzione e assicurazione della qualità, oggi la certificazione accreditata si rivolge anche a nuove figure professionali.

La necessità di mettere in campo la certificazione per una determinata figura professionale è il bisogno di far percepire alle parti interessate "il valore aggiunto" che accompagna scrupolosamente il professionista durante la sua vita professionale.

Prescrizioni relative al processo di accreditamento

L'accREDITamento è concesso agli organismi che operano la certificazione del personale, a fronte delle norme e dei documenti di riferimento loro applicabili.

Condizioni affinché un organismo possa essere accreditato sono:

1. presentazione e istruzione della domanda di accreditamento da parte dell'organismo di certificazione del personale;
2. esame della documentazione presentata da parte di Accredia;
3. in caso di esito positivo dell'esame documentale, è disposta l'effettuazione della Verifica Ispettiva (VI) iniziale presso la sede dell'organismo. Gli ispettori Accredia devono verificare che le prassi operative adottate dall'organismo siano conformi alle prescrizioni del Regolamento di Accredia e di ogni altro riferimento normativo. La verifica viene fatta anche ai sensi dei Regolamenti e delle procedure stabiliti dall'organismo;

Fig.1 - Le figure professionali certificate sotto accreditamento



Dati a novembre 2012

Fonte: Banche dati Accredia

4. nel caso di verifica positiva, l'iter di accreditamento procede tramite la verifica della conduzione di una sessione d'esame da parte dell'organismo, per valutare l'efficacia delle procedure dell'organismo e se i commissari d'esame siano provvisti delle necessarie esperienze e competenze. Si osserva il comportamento degli esaminatori e la conformità di tale comportamento;
5. al termine dell'esecuzione delle verifiche ispettive e a fronte dell'esito positivo finale delle stesse, Accredia, secondo le procedure e con l'utilizzo della modulistica in vigore, predispone un documento riassuntivo delle valutazioni effettuate (scheda di accreditamento), che viene sottoposto all'esame del Comitato Settoriale di Accredia (CSA) per l'assunzione delle relative delibere e il rilascio dell'accREDITAMENTO all'organismo di certificazione;

6. nel periodo di validità dell'accREDITAMENTO, Accredia svolge, mediante apposite verifiche ispettive, attenta e continua attività di sorveglianza sull'organismo di certificazione, sia tramite verifiche programmate, sia mediante verifiche straordinarie, onde accertare il continuo rispetto delle prescrizioni del Regolamento Accredia, delle norme e guide internazionali e di ogni altro riferimento normativo applicabile.

Il sistema europeo di accREDITAMENTO viene armonizzato da EA e si confronta a livello mondiale nell'ambito di IAF e ILAC. L'appartenenza di un ente di accREDITAMENTO a questi network internazionali garantisce, a tutti i soggetti che hanno ottenuto attestazioni di conformità dagli organismi accREDITATI, che tale attestazione sia riconosciuta e accettata anche in altri Paesi, in forza degli Accordi di mutuo riconoscimento che legano gli appartenenti a EA, IAF e ILAC.

La **certificazione** per le **attività professionali** non regolamentate

Giuseppe Tripoli

Capo Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Ministero dello Sviluppo economico e Mister PMI

Il settore dei servizi svolti da professionisti non organizzati in albi rappresenta una realtà molto importante per il Sistema-Paese, con oltre 3 milioni di lavoratori, tra autonomi e dipendenti, che forniscono un importante contributo alla produzione del PIL.

Si tratta di un settore in costante sviluppo ed evoluzione, fortemente proiettato in un'ottica europea, che richiede regole idonee a garantire qualità dei servizi per gli utilizzatori, ma sufficiente flessibilità per non determinare ingiustificate limitazioni alle innovazioni e alle evoluzioni concorrenziali del mercato.

Occorre favorire un innalzamento del livello qualitativo medio dei servizi professionali resi e una riconoscibilità e spendibilità della competenza del professionista, anche al di fuori dei confini nazionali, senza introdurre tuttavia elementi di rigidità nel quadro normativo che, anche in maniera indiretta, finiscano per dare vita a una sorta di "ordini professionali minori".

Analoga attenzione va dedicata a evitare di classificare le professioni (per le quali vi è un favore per il loro libero sviluppo) con modalità para-ordinistiche: tale soluzione, infatti, anziché determinare una maggiore tutela per i professionisti del settore potrebbe, al contrario, costituire un ostacolo allo sviluppo del settore, alla libertà di associazione, alla possibilità di cogliere le

opportunità di crescita economica anche attraverso gli assetti e modelli organizzativi ritenuti maggiormente idonei da ciascun operatore.

È naturalmente molto importante considerare anche le esigenze di tutela del destinatario dei servizi. Al riguardo la stessa Direttiva Servizi prevede che gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione Europea, adottino misure di accompagnamento volte a incoraggiare i prestatori a garantire, su base volontaria, la qualità dei servizi, facendo certificare o valutare le loro attività da organismi indipendenti o accreditati.

Da questo punto di vista il Ministero dello Sviluppo economico guarda con favore, da un lato, alle iniziative parlamentari in corso a questo riguardo, ed in particolare alla legge n. 4 del 2013 "Disposizioni in materia di professioni non organizzate", e, dall'altro, alle attività che l'UNI, sul piano della normazione, ed Accredia, per quanto concerne l'accreditamento dei certificatori, stanno già svolgendo in materia.

Il tema, in particolare, è quello di favorire la diffusione dell'attestazione delle competenze del singolo professionista attraverso la certificazione volontaria di qualità rilasciata da organismi accreditati e basata sulla verifica della conformità del suo operato e della sua organizzazione a norme tecniche.





È questa una scelta idonea a rispondere alle predette esigenze di flessibilità, in quanto le norme in questione costituiscono specifiche tecniche – approvate da organismi riconosciuti a svolgere attività normativa, qual è l’UNI a livello nazionale – in ragione della loro applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non è obbligatoria, ma contribuisce comunque a definire le caratteristiche (dimensionali, prestazionali, ambientali, di sicurezza, di organizzazione, ecc.) di tali servizi, secondo lo stato dell’arte e come risultato del lavoro di una pluralità di esperti e del confronto con i diversi portatori di interessi. Le norme tecniche specificano cioè “come fare bene le cose” garantendo sicurezza, rispetto per l’ambiente e prestazioni certe.

L’UNI ha già in corso l’elaborazione di norme tecniche che, per dare un riferimento certo e un’adeguata garanzia di qualità al mercato, definiscono terminologia, principi, caratteristiche e requisiti, in termini di conoscenza, abilità e competenza, relativi alla qualificazione di alcune delle figure e attività

professionali in questione: figure professionali operanti nel campo del monitoraggio delle sperimentazioni cliniche dei medicinali, naturopati, comunicatori, osteopati, chinesiologi, fotografi, patrocinatori stragiudiziali, professionisti del risarcimento del danno.

Occorre favorire un innalzamento del livello qualitativo medio dei servizi professionali

Accredia, per parte sua, individuata dal Governo quale organismo unico nazionale per l’accreditamento, provvedendo all’accreditamento anche degli organismi di certificazione delle figure professionali, garantisce che le relative certificazioni siano rilasciate da soggetti di terza parte indipendente dotati di adeguata organizzazione e competenza e, in tal modo, assicura maggior valore e piena credibilità a tali certificazioni, in termini di valutazione e accerta-



mento della competenza delle figure professionali a fronte dei requisiti definiti dai riferimenti normativi applicabili, e del mantenimento e miglioramento nel tempo della professionalità.

In particolare risulta che Accredia abbia accreditato fino a oggi circa 22 organismi di certificazione operanti nella certificazione delle persone (ambito in cui rientra la certificazione delle professioni non regolamentate), che hanno certificato oltre 80.000 professionisti, anche se in settori in molti casi diversi da quelli oggetto della richiamata normazione UNI.

Rilevante è inoltre che ambedue gli organismi, UNI ed Accredia, vedono al loro interno la partecipazione ed il coin-

volgimento di tutte le parti interessate che, in tal modo, contribuiscono all'individuazione di soluzioni efficaci e sostenibili.

Non si tratta certamente di un processo concluso, ma sicuramente è confortante vedere che tutti gli attori, il legislatore, il Governo e le Amministrazioni, da un lato, gli enti, gli organismi, gli operatori interessati e le loro associazioni, dall'altro, stanno contribuendo, ciascuno nel suo ruolo, a costruire un effettivo ed affidabile dispositivo di certificazione delle professioni non ordinistiche, che offra nuove possibilità di ordinato sviluppo delle stesse professioni e maggiori garanzie anche ai consumatori e in generale agli utilizzatori di tali servizi professionali.

Fare trasparenza per definire un quadro disciplinare semplice e adeguato

Piero Torretta

Presidente UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione

Trasparenza: è quello di cui hanno bisogno le professioni non regolamentate per valorizzare le competenze e aumentare la competitività degli operatori (3,5 milioni secondo il Censis, destinati ad aumentare in conseguenza del nuovo modello sociale sempre più terziarizzato e frammentato!) e per dare adeguate garanzie di qualità ai clienti.

Fare trasparenza e collaborare alla definizione di un quadro disciplinare semplice e adeguato è lo scopo principale della normazione tecnica volontaria.

La funzione della norma tecnica infatti, nello specifico campo delle professioni, è quello di “definire in modo chiaro, univoco, misurabile” i requisiti e le caratteristiche (conoscenza, abilità, competenza, aggiornamento) che un professionista deve avere e garantire di mantenere per poter svolgere bene il proprio lavoro. Una funzione per distinguere – sulla base dello standard della norma – l’offerta del professionista esperto e qualificato, a tutela sia della sua professionalità e riconoscibilità, ma soprattutto a garanzia e tutela dell’utente consumatore per l’utilità ed il vantaggio che da tale professionalità potrà ricavare. Per questo la consensualità, assieme alla democraticità e alla trasparenza, costituiscono i principi cardine e imprescindibili su cui si basa tutta la normazione tecnica.


La norma tecnica, infatti, è un distillato di conoscenza e rappresenta il più efficace strumento di valorizzazione e trasferimento delle competenze. Ma in quanto punto di incontro ed equilibrio

tra i produttori di beni e servizi e i consumatori degli stessi beni e servizi, è anche uno strumento per “fornire soluzioni”. Per questo la norma nella sua evoluzione è un momento di ascolto e di condivisione attraverso cui mitigare e arginare le possibili spinte autoreferenziali (da qualsiasi parte provengano) che ne potrebbero inficiare l’utilità, l’autorevolezza, il rispetto quale strumento di “autoregolazione condivisa”.

L’interesse e l’attenzione della Commissione e del Parlamento Europeo alla normazione, al suo ruolo sia per un corretto ed equilibrato funzionamento del mercato, sia per la sua funzione pedagogica e formativa sia dei lavoratori che dei consumatori, è esplicitata in molti documenti UE.

Dalla divulgazione del principio del “nuovo approccio” degli anni ‘90 (per la funzione della normazione quale elemento di uniformazione delle regole dei mercati ai fini della libera circolazione delle merci e dei servizi), al più recente “Rapporto Monti” sulle “strategie per il mercato unico” in cui si afferma che “la standardizzazione è la chiave di volta della governance del mercato unico”, sino alla Risoluzione del Parlamento Europeo dello scorso 2010 sul “Futuro della Normazione in Europa” che sostiene l’importanza della normazione quale strumento a sostegno della legislazione e delle politiche pubbliche”.

Ruoli, compiti, funzioni che trovano la loro sintesi nella sempre più sentita necessità di “legiferare meglio”, nel bisogno di regole che funzionino e diano il giusto



incentivo alle attività economiche e sostegno alle relazioni sociali, nell'importanza di assicurare un "accesso vasto e paritetico a tutte le categorie al fine di garantire un processo legislativo democratico e legittimo", anche "con l'elaborazione delle norme dal basso, cioè dai privati".

Principi di grande stimolo per tutta la normazione che non solo trovano riscontro nel Regolamento 1025/2012 sulla normazione recentemente approvato dal Parlamento Europeo, che ribadisce fortemente la necessità di rafforzare – negli impegni e nelle azioni di tutti gli Stati membri – il principio del "nuovo approccio", ma soprattutto nel contributo che la normazione ha saputo dare allo sviluppo e alla crescita nei Paesi in cui, come in Francia, Germania e Regno Unito (rispettivamente 0,8%, 0,7% e 0,3% del PIL), il nuovo approccio è stato concretamente applicato negli scorsi anni. I benefici economici e sociali della normazione sono quindi un tema di grande attualità.

In questo contesto e sulla necessità che a regole condivise corrisponda un sistema

di monitoraggio, controllo e sorveglianza, deve essere ricondotta tutta la normazione in materia di professioni. Questo non solo per la mutua riconoscibilità transnazionale indispensabile per la libera circolazione dei professionisti nel mercato europeo e internazionale, ma soprattutto per la garanzia concorrenziale tra i professionisti e la garanzia prestazionale per gli utenti nel mercato nazionale.

La normazione tecnica per le professioni è un elemento del sistema di garanzia della qualità per la cui efficacia e tutela dell'utente serve un sistema di controllo, monitoraggio e sorveglianza. Per questa ragione, là dove esistono le condizioni e l'interesse, nello spirito della Direttiva 123/2006 sui Servizi e le attività di controllo e sorveglianza (le attestazioni e le certificazioni), anche là dove si ritenga sufficiente che la verifica della conformità agli elementi definiti dalla normazione "condivisa" sia affidato ad un livello semplificato di "attestato di competenza" gestito dalle stesse associazioni professionali, si deve riconoscere che tale attività – a garanzia dell'utente e dell'accesso alla pro-





fessione – sia ricondotto nell’alveo del sistema unico di accreditamento nazionale di Accredia, a cui è affidato il compito del monitoraggio e della sorveglianza dell’attività di certificazione a garanzia del mercato nazionale, europeo, internazionale.

Questo è il quadro entro cui si colloca “l’appello alla trasparenza” delle professioni non regolamentate.

Non bisogna però dimenticare che, per garantire sviluppo economico e sociale stabile e duraturo, la “regolamentazione condivisa” delle attività professionali non può escludere le professioni ordinamentali, che non possono pensare di salvaguardare la propria attività solo con azioni di lobby o di contrasto al riconoscimento e all’apertura delle altrui professionalità, né possono essere disciplinate dal solo – pur importante – aspetto tariffario.

Al mercato, agli utenti e ai consumatori, ma agli stessi professionisti serve una puntuale definizione dei contenuti prestazionali della loro professione in modo

dinamico nel tempo, garantendo lo standard che la loro attività assicura all’utente.

In questa logica si pone l’accordo che il Consiglio Nazionale dei Geometri ha sottoscritto con UNI per lo sviluppo del progetto “Standard di qualità ai fini della qualificazione professionale della categoria dei geometri”. Un accordo che interessa oltre 110.000 professionisti impegnati da oltre 100 anni al servizio delle trasformazioni del territorio e della sua valorizzazione. Un accordo importante perché è la presa di coscienza che il mantenimento del ruolo di una professione nella società non può essere garantito dalla esclusività dell’ordine, ma dalla capacità di rispondere alle sempre nuove esigenze della società, dalla capacità di rimettersi sempre in discussione e di rifondare il proprio mestiere. Un approccio che va visto anche nella disponibilità alla eliminazione delle tariffe integrato dall’interesse per la definizione del “come si fa” una attività quale unico elemento che – definendo utilità e vantaggi per l’utente – può far discendere la definizione del compenso e la sua accettabilità.

Qualità e formazione per le nuove professioni. Una via per la ripresa economica

Giorgio Berloff
Presidente CNA Professioni

Stefano Mannacio
Membro Consiglio Nazionale CNA Professioni

Il mondo dei professionisti

In Italia vi sono circa 1.700.000 professionisti iscritti agli ordini e circa 3.000.000 di professionisti non regolamentati da albi o collegi che contribuiscono insieme alla produzione di oltre il 15% del PIL. I due mondi, da considerarsi omogenei per la caratteristica di trasformare una determinata conoscenza in prestazioni alla persona e all'impresa, non dialogano e non collaborano quanto potrebbero e dovrebbero. Nell'ambito della vasta schiera di professionisti esistono coloro che si rivolgono a una clientela "generalista" o che, mettendo a frutto conoscenze altamente specialistiche, si collocano in particolari nicchie di mercato; altri soggetti sono invece maggiormente esposti alla variabilità della domanda. Infine, esistono professionisti che si orientano verso l'adozione di modalità di erogazione dei servizi più tipicamente "industriali", sia sotto il profilo dell'organizzazione dell'attività e del livello dimensionale della stessa, che degli strumenti utilizzati per competere. Una compressione artificiale della varietà degli assetti organizzativi e dimensionali nell'erogazione dei servizi professionali significa pertanto ostacolare la ricerca delle modalità più idonee a soddisfare le esigenze della domanda, nonché della collocazione di mercato che meglio valorizzi i vantaggi concorrenziali dei professionisti, come richiesto dalle attività di natura imprenditoriale. Occorre poi considerare il

crescente grado di internazionalizzazione del settore, che, nel campo giuridico, contabile, dell'ingegneria e dei servizi alla persona, si esprime attraverso un considerevole aumento, nei Paesi industrializzati, sia delle esportazioni che delle importazioni di servizi. L'Italia è purtroppo importatrice netta di servizi professionali avanzati e ciò è un elemento, tra altri, che rende la crisi che stiamo affrontando persistente e duratura, perché oltre agli aspetti finanziari e produttivi ci troviamo di fronte ad una crisi della conoscenza.

Oltre il riconoscimento. Standardizzazione per la mappatura dei processi

I processi di standardizzazione di prodotto e di processo, nati con l'industria per poi diffondersi rapidamente nei trasporti, nella logistica, nei servizi postali e nelle comunicazioni, hanno giocato un ruolo importante per garantire efficacia ed efficienza negli scambi. Per quanto riguarda il settore dei servizi, che contribuisce ad alimentare i due terzi del PIL dell'Unione Europea ed è il principale motore occupazionale, vi sono ancora molti spazi di ricerca e sviluppo per la definizione di indicatori e standard. Il raggiungimento di un mercato efficiente dei servizi, infatti, di cui le prestazioni professionali rappresentano un sottoinsieme, dipende anche dalla rimozione di alcuni ostacoli amministrativi e burocratici attraverso l'implementazione di meccanismi

STANDARDIZZAZIONE	vs	LEGISLAZIONE
❖ Processo dinamico, per approssimazioni successive, modificabile		❖ Statico, modificabile per "salti" e non per processi
❖ Specialista		❖ Generalista
❖ Riduzione delle asimmetrie informative		❖ Asimmetrie informative
❖ Fluidificazione dei rapporti di fornitura		❖ Rapporti di fornitura farraginosi
❖ Internazionalizzazione		❖ Nazionale

che ne garantiscano l'interoperabilità e la qualità. Tale visione è contenuta nel documento della Commissione Europea del 2011 intitolato "Una visione strategica per gli standard europei" dove si afferma che *gli standard aumentano gli scambi per il loro effetto di riduzione dei costi e delle asimmetrie tra l'offerta e la domanda.*

Il riconoscimento delle professioni non regolamentale come fattore di stabilizzazione del mercato. Normazione a monte e certificazione a valle

L'approccio alla creazione di un sistema di qualità professionale è stato intrapreso più di dieci anni fa da Assoprofessioni, confluita in CNA Professioni, tramite un iniziale percorso di map-

patura dei requisiti formativi ed esperienziali per l'esercizio dell'attività, proponendo poi un iter di certificazione attraverso organismi di parte terza. Le professioni più lungimiranti hanno così sposato la filosofia della qualità per fornire al mercato una dichiarazione credibile e seria su "chi sa fare, come lo sa fare e come ha imparato a farlo". Come i sistemi di qualità si sono affermati nel mondo della produzione per garantire e fluidificare i rapporti di fornitura tra imprese e dare certezze al consumatore, così oggi un sistema di qualità professionale diffuso (che non esclude peraltro anche le attività ordinate) può contribuire alla rimozione di quegli ostacoli che rallentano, per carenza di informazione e indicatori, la fruizione delle prestazioni professionali e la consapevolezza della conoscenza incorporata ad esse.



La logica della qualità combinata ad una coerente “normativa” regolata tra le parti e validata dall’UNI può portare al riconoscimento “de facto” delle professioni non regolamentate, in un’ottica di miglioramento continuo dei processi di acquisizione e della conoscenza e sua metamorfosi nel “saper fare”, consentendo al professionista certificato di fornire quei segnali di competenza necessari per conquistare nuove fasce di mercato. Tale approccio punta a fornire alla committenza, cliente o impresa, efficaci strumenti per valutare l’offerta più adatta.

Le due filosofie per le professioni non regolamentate

Il movimento delle professioni non regolamentate si è mosso nel tempo secondo due approcci non necessariamente antitetici. Il primo, prendendo spunto da una interpretazione, non priva di qualche forzatura, della Direttiva Europea 92/51 (relativa al sistema generale di riconoscimento delle formazioni professionali), ipotizza associazioni professionali riconosciute che rilasciano attestati di competenza. A tale impostazione, adatta ad un sistema basato sulla “common law”, nel quale le associazioni professionali e non gli ordini sono da secoli il punto di riferi-

mento del mercato, si è aggiunta, ma non necessariamente contrapposta, una visione fondata sul riconoscimento della professione quale centro di gravitazione della conoscenza e capacità teorico-pratica. In tale contesto, l’associazione professionale non ha un monopolio nella validazione della conoscenza ma contribuisce ad alimentarla, creando un equilibrio dinamico in cui i saperi, per stare sul mercato, si devono costantemente rigenerare. Questo è un bene e una garanzia per l’acquirente di servizi professionali.

Il mercato intra-professionale

La diversità di status giuridico tra ordini e professioni non regolamentate è causa del mancato sviluppo di un mercato intra-professionale diffuso, che è una delle chiavi di volta per la nascita e la crescita delle grandi società di matrice anglosassone e non solo. Un sistema dove ordini e professioni non regolamentate possono, nell’ambito di un mutuo riconoscimento, collaborare per creare “pacchetti” di servizi in grado di abbattere costi di ricerca, asimmetrie informative e con prezzi trasparenti, possono soddisfare necessità esplicite ed implicite dell’impresa e del cliente, e così aumentare il livello degli scambi.

ATTESTAZIONE	vs	RICONOSCIMENTO
❖ Richiede una tradizione orale e consuetudini consolidate (common law)		❖ Processo creativo e verificato da parti terze, simile alla definizione di un disciplinare nel settore alimentare
❖ Rischio autoreferenzialità		❖ Sistema “consortile”
❖ Associazione monopolista della conoscenza		❖ Le associazioni alimentano la conoscenza (norma, disciplinare) ma non sono depositarie




Scomposizione e ricomposizione dei processi. Una via per lo sviluppo

Il raggiungimento di un sistema di qualità professionale prefigura un lavoro di identificazione dei confini dei processi che definiscono una prestazione professionale. Lo svolgimento di tale operazione può portare alla creazione di matrici attività/processo da considerarsi come particelle elementari per la formulazione organica di una attività professionale. Tale attività di ricerca e confronto scientifico può stimolare, in un periodo di crisi economica, l'innovazione dei meccanismi con cui le attività professionali si articolano. I driver fondamentali dei processi sono: verticalizzazione e interdisciplinarietà.

La capacità di identificare i processi che denotano attività, o parti di esse, altamente verticalizzate su una area tematica e quelli che, al contrario, sono di carattere generale e più orientati all'organizzazione della conoscenza, può generare risultati sorprendenti.

L'obiettivo, quindi, di ricomporre le attività professionali, regolamentate e non, in sotto-processi, potrebbe costituire un asse trainante per la messa a punto sia di conoscenze tradizionali consolidate quanto di professioni innovative. La standardizzazione e la certificazione non possono essere viste come un costo, o un adempimento burocratico, ma come l'opportunità di portare innovazioni competitive alle attività basate sulla conoscenza.



DUE PROFESSIONI NON REGOLAMENTATE A CONFRONTO

PATROCINATORE STRAGIUDIZIALE

PROFILO

Libero professionista che fornisce attività di valutazione e consulenza ai danneggiati per pratiche aventi per oggetto il risarcimento danni da incidente di ogni tipo.

CONOSCENZE E ABILITÀ

L'Esperto di infortunistica / Patrocinatore Stragiudiziale deve possedere le conoscenze e abilità pertinenti alla sua attività nelle seguenti aree di competenza:

1. Giuridica

- Elementi di diritto civile con particolare riferimento agli articoli da 2043 a 2059 del Codice civile
- Decreto legge 27 giugno 2003, n. 151 (Nuovo Codice della strada), e relative norme di attuazione e successive modifiche
- Elementi di procedura civile
- Elementi di diritto e procedura penale
- Legge 990 del 1969 e successive modificazioni
- D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 (Cod. delle Ass.ni Private)
- DPR 18 luglio 2006 n. 254

2. Medica

- Le lesioni, il nesso di causa, le preesistenze
- Il danno biologico da inabilità temporanea ed invalidità permanente
- Il danno alla specifica attività lavorativa, perdita di chance
- Il danno estetico
- Il danno esistenziale

3. Tecnica

- Quantificazione del danno biologico, morale, esistenziale, patrimoniale, da morte, a cose e animali
- Assistenza nelle trattative con privati e Compagnie di Assicurazione (con esclusione di ogni attività riservata agli eser-

centi la professione forense-sanitaria ed altre comunque regolate da leggi sugli ordinamenti professionali)

- Conoscenze tecniche e normative legate all'ambito dei veicoli e degli eventi circolatori
- Attività di valutazione
- Consulenza tecnica nell'ambito degli eventi riconducibili alla circolazione stradale
- Tecnica dei mezzi di trasporto terrestri e dei natanti soggetti alla disciplina della legge sull'assicurazione obbligatoria
- Legge della Privacy
- Nozioni di marketing, etica, comunicazione

ISTRUZIONE

Il candidato deve essere in possesso almeno del diploma di Istruzione Secondaria Superiore. È necessario aver superato l'esame di un corso di preparazione per Esperti di Infortunistica Stradale di almeno 20 ore con i seguenti contenuti base:

- La legge sull'assicurazione obbligatoria
- D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209
- Il DPR 18 luglio 2006 n. 254
- Gli accordi ANIA – CID – CARD
- I reclami ISVAP
- La liquidazione del danno in tutte le sue forme
- La responsabilità civile
- Lo studio di infortunistica stradale
- La ricostruzione dei sinistri stradali
- La relazione medico-legale
- L'attività stragiudiziale e giudiziale
- La querela e le sue implicazioni
- Il danno patrimoniale e il danno non patrimoniale (biologico, morale, esistenziale)

ESPERIENZA DI LAVORO

È necessaria una documentata ed appropriata **esperienza lavorativa continuativa specifica** di almeno 2 anni come libero professionista

CHINESIOLOGO

PROFILO

Il Chinesiologo è il professionista del movimento umano attivo, anche praticato in acqua, comunque finalizzato, e dell'erogazione di attività motoria in soggetti di ogni età in ambito sportivo, socio-educativo e socio-sanitario.

Specializzazioni:

- Chinesiologo Rieducativo
- Chinesiologo Preventivo
- Chinesiologo Ricreativo
- Chinesiologo Sportivo
- Chinesiologo Idrochinesiologo
- Chinesiologo Idrochinesiologo Percorso Nascita

CONOSCENZE E ABILITÀ

Il **Chinesiologo con indirizzo rieducativo** deve possedere le conoscenze e abilità pertinenti alla sua attività, nelle seguenti aree di competenza:

- Valutazione funzionale e motoria, statica e dinamica delle alterazioni morfofunzionali
- Attività motoria adattata
- Attività motoria per paramorfismi e paradismorfismi
- Attività motoria per la rinormalizzazione delle funzioni muscolo-articolari
- Attività motoria per algie di origine posturo-meccaniche, meccanico-motoria
- Attività motoria per la rieducazione dell'ergonomia delle posture lavorative
- Attività motoria per la rieducazione posturale
- Attività motoria pre e post-parto
- Conoscenza sulla legge privacy
- Cenni di marketing, etica, comunicazione

Il **Chinesiologo con indirizzo preventivo** deve possedere le conoscenze e abilità pertinenti alla sua attività, nelle seguenti aree di competenza:

- Analisi del movimento statico e dinamico fisiologico, valutazione funzionale motoria

- Attività motoria per l'educazione alla corretta postura nell'ambito della vita di relazione
- Attività motoria per la terza età
- Attività motoria dell'età evolutiva
- Attività motoria per il miglioramento degli apparati cardio-respiratori
- Attività motoria per il miglioramento delle capacità senso-percettive (ritmo, coordinazione, dissociazione, equilibrio, ecc.)
- Attività motoria per la coordinazione energo-motoria
- Attività motoria per lo sviluppo armonico morfologico

ISTRUZIONE

Il Chinesiologo deve essere in possesso della Laurea in Scienze Motorie o/e del Diploma ISEF.

N.B. Sono accettati tutti i titoli, corsi e diplomi europei riconosciuti equipollenti a quelli italiani, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

ESPERIENZA DI LAVORO SPECIFICA

Il Chinesiologo deve dimostrare di svolgere l'attività per cui richiede la certificazione.

Per i laureati di primo livello o diplomati ISEF è necessaria una documentata ed appropriata esperienza lavorativa continuativa specifica dell'attività presso strutture pubbliche, private o come libero professionista per un periodo non inferiore a **3 anni**.

Per i laureati di secondo livello è necessaria una documentata ed appropriata esperienza lavorativa continuativa specifica dell'attività presso strutture pubbliche, private o come libero professionista per un periodo non inferiore a **1 anno**.

La certificazione delle persone e il mercato degli auditor

Giancarlo Colferai

Presidente IPC - International Personnel Certification Association

Gli schemi di certificazione delle professionalità rappresentano lo strumento che gli organismi di certificazione del personale utilizzano per operare come terza parte indipendente secondo la norma ISO/IEC 17024:2012¹, e che utilizzano nella valutazione delle competenze delle persone ai fini dell'ottenimento della certificazione in un determinato ambito professionale.

I requisiti che un organismo di terza parte indipendente deve tenere sempre presenti nel certificare i professionisti sono essenzialmente i seguenti:

- ❖ Indipendenza, Trasparenza, Imparzialità, Assenza di conflitti di interesse, Partecipazione nel Comitato di Certificazione/Schema delle "parti del mercato interessate", Equilibrio nelle decisioni senza che prevalgano singoli interessi, Competenza e Riservatezza.

A seconda dello specifico settore di attività, gli schemi – che vengono elaborati dall'organismo di certificazione in risposta alle specifiche esigenze espresse dal mercato, e mediante l'istituzione di un Comitato Tecnico cui partecipano gli esperti designati dalle Parti Interessate – stabiliscono quali sono i requisiti minimi di conoscenza, abilità e comportamenti personali, il cui insieme costituisce la competenza che un professionista deve possedere per poter essere certificato. Gli schemi rappresentano le fondamenta del processo di valutazione delle professionalità condiviso a livello in-

ternazionale e sono riconducibili ad alcuni fattori comuni. In particolare, per la figura "storica" dell'auditor dei sistemi di gestione aziendali, basati sul modello ISO, prendiamo in considerazione quattro aspetti principali che sono i prerequisiti per essere ammessi al processo di valutazione delle competenze:

- ❖ Livello di istruzione - Esperienza di lavoro complessiva - Formazione e addestramento specifico - Esperienza di lavoro specifica (auditing).

Superato l'esame di certificazione, l'auditor deve anche impegnarsi a rispettare il Codice deontologico e ad osservare le regole del marchio dell'organismo che gli ha rilasciato la certificazione e dell'ente di accreditamento nazionale.

È importante sottolineare che, secondo una logica di sviluppo professionale continuo come arma vincente per essere sempre all'altezza delle esigenze dei clienti e del mercato, l'auditor non ottiene la certificazione a tempo indeterminato, ma per un periodo di 3 anni.

Più dettagliatamente, essa è sottoposta ad un mantenimento annuale, per il quale è necessario dimostrare di aver rispettato il Codice deontologico e di non aver ricevuto reclami da parte dei clienti, e ad un rinnovo triennale, per il quale è invece indispensabile dimostrare di mantenere le competenze, avendo continuato a svolgere l'attività lavorativa specifica e partecipato ad attività di aggiornamento professionale.

¹ La norma ISO/IEC 17024:2004 è valida fino al termine del periodo transitorio 30.06.2015. Dopo tale termine sarà obbligatorio applicare la nuova versione ISO/IEC 17024:2012.



Per quanto attiene all'aggiornamento professionale, è necessario che sia rivolto non solo agli aggiornamenti normativi e/o tecnologici, ma anche alle aree di maggiore criticità evidenziate nel processo iniziale di valutazione delle competenze. In questo modo, la certificazione accreditata è garanzia di serietà e professionalità, perché induce l'auditor a mantenere aggiornate le proprie competenze e a incrementarle in relazione alle nuove esigenze del mercato. Questo genera un effetto positivo, accrescendo la competitività e l'apprezzamento da parte dei clienti del professionista. Il meccanismo descritto è basato sul concetto di "merito", in quanto gli auditor, che non riescono a soddisfare tutti i requisiti previsti dagli schemi, non possono ottenere e/o rinnovare la propria certificazione.

Metodologia applicata per la valutazione

Per gli auditor dei sistemi di gestione aziendale, i requisiti per la certificazione sono definiti primariamente nella norma UNI EN ISO 19011:2012 "Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione" e in parte nella norma ISO/IEC 17021:2011 (rif.to cap. 9 e Appendici A, D, E, F). Gli auditor per i quali, ad oggi, sono attivi schemi di certificazione coperti da accreditamento in Italia sono:

- ❖ auditor/responsabile gruppo di audit di sistemi di gestione per la qualità (SGQ);
- ❖ auditor/responsabile gruppo di audit di sistemi di gestione ambientale (SGA);
- ❖ safety auditor/responsabile del safety audit;
- ❖ auditor/responsabile gruppo di audit di ISMS (information security management system);

- ❖ auditor in incognito.

In Italia gli auditor che possiedono una certificazione accreditata sono circa 2.000², e si stima che almeno altri 1.500 siano gli auditor che non possiedono la certificazione della propria professionalità. Solo per la figura del safety auditor è richiesta la certificazione accreditata per effettuare gli audit di terza parte (rif.to RT-12 Accredia).


La metodologia di valutazione dell'auditor si basa sulla norma UNI EN ISO 19011:2012, secondo cui tale professionista dovrebbe avere una conoscenza approfondita del processo di audit e competenze specifiche relative ai sistemi di gestione da esaminare, la sensibilità per capire i tipi di rischio associati all'audit, una buona preparazione sui concetti di base relativi alla gestione del business, conoscenza dei processi primari e della relativa terminologia inerenti alle aree tecniche delle organizzazioni da valutare.

L'acquisizione delle competenze necessarie per l'ottenimento della certificazione prevede alcuni mezzi fondamentali che sono, in ordine:

1. l'auditor deve dimostrare di aver frequentato e superato un corso di formazione e addestramento specifico al sistema di gestione per il quale intende certificarsi come auditor (corso di 40 ore suddiviso al 50% tra parte teorica ed esercitazioni pratiche), nel corso del quale apprende conoscenze e competenze specifiche su: normativa volontaria del settore; principi, procedure, metodi e tecniche di audit; sistema di gestione e documenti di riferimento; situazioni organizzative; leggi e regolamenti nazionali; tecniche di gestione audit; principi di comunicazione e Codice deontologico dell'auditor; attività in opera;

² Fonte: Accredia - www.accredia.it - Banche dati delle Figure professionali certificate. Dati a novembre 2012

Fig. 1 - Distribuzione degli auditor certificati per regione



2. l'auditor deve dimostrare di aver svolto un'esperienza lavorativa continuativa di base in attività tecniche presso aziende, enti o nella consulenza, per un periodo non inferiore a 5 anni, e nell'ambito di questi almeno 2 (3 per i settori safety e ambiente) devono essere impiegati in attività lavorative specifiche al sistema di gestione per il quale si richiede la certificazione;

3. l'auditor deve dimostrare di aver svolto un numero congruo di audit e almeno 4 dei suddetti audit dovranno essere effettuati come auditor in addestramento sotto la direzione e guida di un responsabile gruppo di audit (concetto di "witness") certificato da un organismo di certificazione del personale o qualificato da un organismo di certificazione di sistema, per un totale di almeno 20 giorni di esperienza di audit. Ai fini della certificazione come responsabile gruppo di audit, a tali requisiti si aggiungono ulteriori 3 audit completi, non tutti interni e su distinti sistemi di gestione, effettuati negli ultimi 2 anni, ricoprendo il ruolo di responsabile gruppo di audit sotto la direzione e guida di un responsabile gruppo di audit certificato da un organismo di certificazione del personale.

L'esame per la valutazione delle conoscenze può essere svolto attraverso prove scritte e orali, mentre per la valutazione delle abilità e degli aspetti comportamentali può essere svolto attraverso una combinazione di *case study* e *role play simulation*, oppure attraverso un'osservazione diretta durante l'attività di audit. La scelta della modalità di valutazione delle abilità e degli aspetti comportamentali è libera; si osserva la netta preferenza, da parte dei candidati, verso gli esami scritti e orali a parità di costi e di impegni di tempo.

Dall'analisi della metodologia di valutazione sopra descritta, si intuisce che il dover dimostrare l'avvenuta formazione e l'addestramento specifico, e soprattutto superare gli esami di valutazione delle competenze, è ritenuto un "impegno considerevole" da parte di molti auditor non certificati. Per dare dei cenni sul mercato è anche interessante esaminare la distribuzione geografica degli auditor, come si evince dalla figura 1. Lombardia, Lazio, Emilia Romagna, Veneto, Campania e Piemonte detengono il primato di auditor certificati³.

³ Fonte: CEPAS.

Il riconoscimento delle professioni tramite l'autoregolamentazione volontaria "a norma"

Ruggero Lensi

Direttore Relazioni esterne, sviluppo ed innovazione UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione

L'UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione - è un'associazione privata senza scopo di lucro fondata nel 1921, i cui soci (oltre 6.000), sono imprese, liberi professionisti, associazioni, sindacati dei lavoratori, istituti scientifici, università, rappresentanze di consumatori e della Pubblica Amministrazione.

UNI svolge attività normativa in tutti i settori industriali, commerciali e del terziario ed il suo ruolo, quale organismo nazionale italiano di normazione, è stato riconosciuto dalla Direttiva Europea 83/189/CEE del marzo 1983, recepita dal Governo italiano con la Legge n. 317 del 21 giugno 1986 e ribadito con l'applicazione del Regolamento UE 1025/2012. UNI partecipa (in rappresentanza dell'Italia) all'attività normativa degli organismi comunitari e internazionali di normazione: CEN (Comité Européen de Normalisation) e ISO (International Organization for Standardization). Scopo dell'ente è contribuire al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia del Sistema Italia, fornendo (in coordinamento con la legislazione) gli strumenti di supporto all'innovazione tecnologica, alla competitività, alla promozione del commercio, alla protezione dei consumatori, alla tutela dell'ambiente, alla qualità dei prodotti e dei processi.

Le norme UNI sono "soluzioni": sono documenti che definiscono lo "stato dell'arte" di prodotti, processi, servizi e prestazioni professionali, specificano cioè "come fare bene le cose" garantendo sicurezza, rispetto per l'ambiente e prestazioni certe. Sono documenti elaborati consen-

sualmente dai rappresentanti di tutte le parti interessate mediante un processo di autoregolamentazione e - pur essendo di applicazione volontaria - forniscono agli operatori riferimenti certi con una chiara rilevanza contrattuale.

L'attività della normazione è da sempre profondamente legata alle trasformazioni del sistema produttivo e allo sviluppo economico e sociale. Nata per rispondere alle esigenze dell'industria di stabilire "tipi unificati" per garantire l'interoperabilità di pezzi, strumenti e macchine, al fine di controllare i tempi e i costi di produzione, la normazione tecnica ha nel tempo adeguato il proprio ruolo estendendo l'attività alle sempre nuove esigenze del mercato e della società. A titolo esemplificativo ricordo l'utilità e l'efficacia della normazione in materie come: il formato della carta, la sicurezza dei giocattoli, i dati delle carte di credito, l'efficienza dei consumi energetici, la sicurezza degli impianti domestici, la sicurezza sul lavoro, la responsabilità sociale delle organizzazioni...

UNI, nel suo ruolo, è punto di incontro fra mondi diversi spesso su posizioni contrapposte, quali le imprese grandi e piccole, i lavoratori, i professionisti, i consumatori, la Pubblica Amministrazione, l'università ed il mondo della ricerca, la società civile. Soggetti tutti che attraverso un processo democratico e volontario definiscono in modo trasparente e consensuale una regolamentazione convenzionale, pattizia e condivisa, il cui vantaggio è esteso (in un processo *win-win*) a tutti i soggetti delle filiere economiche e sociali.



Il ruolo socio-economico dell'UNI e del sistema della normazione, per le modalità di indagine del bisogno, elaborazione e formazione del consenso sulle regole dei prodotti, processi e servizi, può essere sintetizzato nel:

- ❖ promuovere la sicurezza (safety e security), la qualità della vita, la conservazione dell'ambiente e la diffusione della conoscenza;
- ❖ migliorare l'efficacia ed efficienza del sistema economico e sociale attraverso gli standard di prodotti, processi e servizi, e i relativi metodi di prova e di controllo.

Un ruolo che si realizza con l'elaborazione di norme tecniche che rispettano i seguenti principi cardine:

- ❖ **Volontarietà:** costituire un riferimento che le parti interessate si impongono spontaneamente;
- ❖ **Democraticità:** dare la possibilità di partecipare ai lavori a tutte le parti economico/sociali interessate;
- ❖ **Trasparenza:** seguire un iter di elaborazione ed approvazione riconosciuto e garantito;
- ❖ **Consensualità:** essere approvate con il consenso di coloro che hanno partecipato ai lavori.

Con la sua attività *super partes*, l'UNI è quindi momento di sintesi e di convergenza di tutti gli interessi dei soggetti coinvolti nel processo di normazione, ognuno dei quali apporta i propri bisogni, le proprie conoscenze e competenze.

L'Accordo istitutivo del WTO (l'Organizzazione Mondiale del Commercio) ha segnato l'avvio della globalizzazione dei

mercati e ha introdotto con il cosiddetto TBT (l'allegato sulle barriere tecniche), il concetto di base che le regole obbligatorie e le norme tecniche volontarie non devono costituire ostacoli al libero scambio di merci e di servizi, consolidando l'idea che le norme internazionali ISO, di cui UNI è il rappresentante italiano, costituiscono un elemento fondamentale nelle relazioni commerciali mondiali, uno stimolo, un incentivo al miglioramento e all'innovazione.

La qualificazione delle professioni è da anni al centro delle attenzioni del sistema economico, politico e sociale dell'Unione Europea. L'evoluzione delle attività economiche, il trasferimento delle conoscenze e delle competenze all'interno del mercato unico europeo, in assenza di strumenti terminologici che consentano di caratterizzare in modo univoco le molteplici attività professionali (solo poche sono riconosciute in modo coincidente in tutti i Paesi del mercato europeo), pongono all'Europa il problema del "mutuo riconoscimento" e, prima ancora, della "riconoscibilità" delle professioni, a vantaggio dell'evoluzione della società dei servizi, del trasferimento delle competenze, della tutela dei lavoratori (la mobilità dei lavoratori è uno degli strumenti della politica della "integrazione più forte" di cui parla il rapporto del Presidente del Consiglio Europeo Van Rompuy).

È come se avessimo voluto costruire un sistema di libera circolazione delle merci senza aver prima chiarito che cosa sia un paio di occhiali o una piastrella di ceramica, e quali caratteristiche debbano possedere per garantire l'utilizzatore. L'univocità terminologica, dimensionale, prestazionale è da sempre la funzione primaria della normazione dei prodotti: con i servizi e le professioni cambia l'oggetto, ma il principio, la metodologia e la finalità restano gli stessi.

Il compito e il ruolo della normazione, per un corretto ed equilibrato funzionamento dei mercati, è stato ripreso più volte dal Consiglio e dal Parlamento Europeo, sia per la sua funzione di standardizzazione quale garanzia del mercato, sia per il contributo alla competitività e innovazione del “sistema Europa”. La competitività si misura sulla norma e l’innovazione è ciò che la migliora.

In questo ambito, dopo la strategia di Lisbona del 2000 con cui l’Unione Europea ha rafforzato il principio di un mercato del lavoro, aperto e accessibile a tutti, si colloca la Direttiva 2005/36/EC sul riconoscimento delle qualifiche professionali che definisce con chiarezza cosa sono le qualifiche, i titoli di formazione e gli attestati di competenza. La successiva Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio del 2008 consente di confrontare i livelli di qualifica derivanti da sistemi nazionali diversi sulla base degli 8 livelli EQF (European Qualification Framework), definendo la qualifica come il risultato di un processo di valutazione e convalida e introducendo i concetti di conoscenza, abilità e competenza. Il 13 agosto 2008

sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i Regolamenti e le Decisioni che costituiscono il nuovo inquadramento comunitario in materia di libera circolazione di beni e servizi. Il Regolamento CE n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio tratta la materia della sorveglianza del mercato, dell’accreditamento degli organismi di valutazione della conformità e fornisce un quadro per la vigilanza del mercato per garantire che essi soddisfino requisiti che offrano un grado elevato di protezione dell’interesse pubblico.

In parallelo all’evoluzione del quadro legislativo europeo, negli ultimi anni a livello ISO, CEN e UNI, sono nate numerose iniziative di qualificazione di attività professionali (vd. Tabella 1 - Norme pubblicate), alcune direttamente collegate ad aspetti tecnologici già oggetto di normazione, quali i processi di saldatura, altre relative a professioni per nuovi bisogni, come gli istruttori di *diving*. Nell’ambito delle prestazioni professionali sono già decine i casi negli ultimi anni in cui si è ricorso al sistema della normazione per qualificare professioni (sia al servizio diretto del consumatore sia dell’impresa).



A livello internazionale, si ricorda la UNI ISO 22222 sul pianificatore finanziario personale (professione legata allo sviluppo di massa delle operazioni finanziarie dei consumatori). Così come la norma europea UNI EN 473 sull'addetto alle prove non distruttive, chiaro esempio, oggi sempre più sentito, di attività industriali che basano la qualità e la sicurezza del processo sulla professionalità dell'operatore (una esigenza molto sentita sia per le nuove tecnologie, ma anche per i processi tradizionali a cui sono legati qualità e sicurezza degli utenti). O ancora la norma UNI 11166 sul consulente di direzione, attività di riconoscimento professionale interamente condotta a livello nazionale, "esportata" nella redazione dell'analoga norma europea UNI EN 16114 sotto la leadership dell'UNI.

L'esperienza metodologica acquisita a livello nazionale ha quindi consentito all'Italia di promuovere lo sviluppo di questa tematica a livello europeo. Nell'ottobre 2006 è stato costituito in CEN, sotto il coordinamento di UNI, un tavolo di indirizzo sulla qualificazione delle professioni e del personale, con lo scopo principale di sviluppare il contributo al processo di qualificazione del personale. L'esito dei lavori è stato la pubblicazione, avvenuta il 21 aprile 2010, della CEN Guide 14 "Linee guida di indirizzo per le attività di normazione sulla qualificazione delle professioni e del personale". Il documento riguarda la conduzione di attività europee di normazione in materia di professioni, ma costituisce un importante riferimento anche per l'elaborazione di progetti di norma a livello nazionale, tanto che UNI, nel giugno 2010, ne ha disposto l'adozione in italiano e la sua diffusione gratuita (vd. <http://bit.ly/VjAuB2>).

Sulla base delle molteplici sollecitazioni del mercato, nel settembre 2010, l'UNI ha sviluppato una metodologia

con i rappresentanti di numerose realtà professionali (naturopati, laureati in scienze motorie, tributaristi, esperti di infortunistica stradale, informatici, fotografi, operatori di pubbliche relazioni e altri ancora), che ha consentito di avviare un'approfondita analisi delle singole caratterizzazioni quale attività prenORMATIVA. Il dibattito ha enfatizzato la volontà nell'intraprendere la strada della normazione tecnica quale strumento di autoregolamentazione del mercato delle professioni, la complementarità esistente tra norme e leggi, la necessità del coinvolgimento più ampio possibile di tutte le parti interessate, con particolare attenzione per gli utenti. Nell'aprile 2011, per questa ragione, presso UNI è stata costituita la Commissione Tecnica "Attività professionali non regolamentate" (vd. <http://bit.ly/W8wi6V>), la cui operatività risponde alle indicazioni fornite dalla "Direttiva per la normazione relativa alle attività professionali non regolamentate", con la quale si regolamentano le fasi prenormative, le modalità di attribuzione delle competenze e di costituzione di nuovi Gruppi di Lavoro. In particolare si definiscono la modalità di coinvolgimento delle parti interessate e le relative regole di voto per la definizione del consenso.

Nelle sue articolazioni, la Commissione Tecnica UNI garantisce quindi un adeguato bilanciamento delle rappresentanze, prevedendo la partecipazione di soggetti del mondo delle attività professionali non regolamentate (siano esse autonome o coordinate attraverso le confederazioni nazionali delle imprese), le organizzazioni rappresentanti delle PMI e dei sindacati dei lavoratori; le organizzazioni dei consumatori (con presenza diretta o attraverso la rappresentanza designata dal CNCU - Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti), le organizzazioni rappresenta-

tive dei datori di lavoro, le associazioni ambientaliste e ancora, per le opportune sinergie tra normazione volontaria e legislazione cogente, dei rappresentanti degli enti regolatori e la Pubblica Amministrazione centrale e regionale. Tale modalità garantisce la condivisione del contenuto delle norme elaborate dalla Commissione Tecnica UNI, che non è frutto di un'elaborazione della struttura interna dell'ente ma il risultato del trasferimento di conoscenza e di competenza di tutte le parti interessate della filiera, in primo luogo delle associazioni professionali.

Le prime attività professionali individuate nell'ambito dei lavori della Commissione sono i chinesologi, i comunicatori, i fotografi, i naturopati, gli osteopati, i patrocinatori stragiudiziali, i tributaristi, i counselor, i traduttori e interpreti, per i quali l'attività dei Gruppi di Lavoro è in avanzata fase di lavoro (vd. Tabella 2 - Norme in fase di elaborazione).

L'UNI, nel suo ruolo istituzionale ha il compito di elaborare e divulgare le norme tecniche assicurando il rispetto dei principi della consensualità, democraticità, trasparenza e volontarietà. Le norme sono uno strumento dinamico per la regolazione del mercato ma, per poter svolgere compiutamente anche il ruolo di argine alla tentazione di un uso autoreferenziale da parte di alcuni operatori (finalizzato a limitare o escludere la concorrenza), le norme devono essere integrate da una politica pubblica che ne promuova il ricorso, anche per le sue potenziali caratteristiche di "bene pubblico".

Preso atto dell'utilità di una disciplina tecnica che faciliti il riconoscimento delle professioni non organizzate in ordini o collegi, le norme sviluppate nell'ambito

della Commissione UNI "Attività professionali non regolamentate" sono uno strumento che definisce uno status giuridico standard, sia a tutela della competenza degli operatori (professionalità), sia soprattutto a tutela e garanzia del consumatore - utente (qualità della prestazione). In un Paese che muore di regole (numerose, farraginose, contraddittorie, corporative), la legge n. 4 del 2013 "Disposizioni in materia di professioni non organizzate" ha finalmente affrontato il problema della disciplina delle attività (intellettuali e manuali, ma sempre con un alto contenuto di conoscenza) che interessano (secondo il Censis) più di 3,5 milioni di lavoratori che esercitano professioni non organizzate in ordini o collegi e che hanno un grande impatto sulla competitività del Paese e sulla sicurezza e qualità della vita di tutti noi. Sono diverse centinaia le professioni non riconosciute in Italia (il CEN le raggruppa in 7 categorie: arti, scienze e tecniche; comunicazione d'impresa; medicina non convenzionale; servizi all'impresa; sanitario; cura psichica; altre attività). Una grande variabilità. Per tutti però si può applicare il medesimo modello di definizione dei requisiti, delle competenze, delle modalità di esercizio dell'attività, delle modalità di comunicazione verso l'utente, dell'obbligo dell'aggiornamento e della formazione continua e infine della certificazione da parte di un ente terzo accreditato. Per molte, si può ragionevolmente immaginare che il "riconoscimento" possa passare da un modello di autoregolamentazione volontaria (che non deve però costituire un sistema di autoreferenzialità, bensì una libera iniziativa del mercato) che sulla riscontrata necessità di chi fornisce i servizi e di chi ne usufruisce i benefici, disponga i riferimenti per la valutazione della conformità e del confronto (la normazione) e per il monitoraggio e il controllo (la certificazione).

NORME UNI SULLE PROFESSIONI NON REGOLAMENTATE

Tabella 1

<p>Norma UNI 10459</p> <p>Stadio Pubblicazione</p> <p>Data 30-06-1995</p> <p>Lingua Italiana</p>	<p>Titolo Profilo del professionista della security aziendale e criteri per la sua qualificazione</p> <p>Sommario Il documento specifica le caratteristiche che deve possedere il professionista della security aziendale, responsabile della protezione dell'impresa da illeciti interni ed esterni di orsa e colposa, che possano colpirla la stabilità e la capacità di sopravvivenza.</p>
<p>Norma UNI 10761</p> <p>Stadio Pubblicazione</p> <p>Data 27-11-2012</p> <p>Lingua Italiana</p>	<p>Titolo Coordinamento delle attività di saldatura relative alla costruzione, al collaudo ed alla manutenzione di sistemi di tubazioni in polietilene per il convogliamento di gas combustibili, acqua ed altri fluidi in pressione - Compiti e responsabilità del personale di coordinamento designato. Modalità per la formazione e la qualificazione</p> <p>Sommario La norma definisce i compiti e le responsabilità del personale preposto al coordinamento delle attività di saldatura, posa e collaudo di reti di polietilene per il convogliamento di gas combustibili, acqua e altri fluidi in pressione ed i requisiti per il suo addestramento, la sua qualificazione e la sua certificazione. La norma inoltre stabilisce i requisiti dei centri di addestramento e le modalità organizzative e realizzative dei corsi.</p>
<p>Norma UNI 11294</p> <p>Stadio Pubblicazione</p> <p>Data 11-09-2008</p> <p>Lingua Italiana</p>	<p>Titolo Qualificazione dei tecnici per la ricostruzione e l'analisi degli incidenti stradali</p> <p>Sommario La norma stabilisce un minimo di competenze per la qualificazione dei tecnici che effettuano una corretta ricostruzione degli eventi, delle cause tecniche che li hanno determinati e delle persone coinvolte nell'incidente.</p>

Norma

UNI 11369

Stadio

Pubblicazione

Data

22-07-2010

Lingua

Italiana

Titolo

Consulenza di direzione (management consulting) - Guida per la classificazione dei consulenti di direzione in base al sistema di competenze

Sommario

La norma definisce un modello per la classificazione delle competenze del consulente di direzione. Essa si applica a consulenti operanti sia in organizzazioni di consulenza sia come singoli professionisti.

Norma

UNI 11420

Stadio

Pubblicazione

Data

23-06-2011

Lingua

Italiana

Titolo

Manutenzione - Qualifica del personale di manutenzione

Sommario

La norma definisce le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie per la qualifica del personale di manutenzione. La norma è principalmente indirizzata alle imprese di manutenzione che operano per conto terzi. Può tuttavia trovare applicazione anche nell'ambito di organizzazioni complesse che prevedono al loro interno una specifica funzione manutenzione.

Norma

UNI CEI 11339

Stadio

Pubblicazione

Data

10-12-2009

Lingua

Italiana

Titolo

Gestione dell'energia - Esperti in gestione dell'energia - Requisiti generali per la qualificazione

Sommario

La norma definisce i requisiti generali e le procedure per la qualificazione degli Esperti in Gestione dell'Energia delineandone i compiti, le competenze e le modalità di valutazione delle competenze.

Norma

UNI EN 13313

Stadio

Pubblicazione

Data

13-01-2011

Lingua

Inglese

Titolo

Impianti di refrigerazione e pompe di calore - Competenza del personale

Sommario

La norma definisce le attività riferite ai circuiti frigerati e i profili di competenza associati e stabilisce le procedure per la valutazione della competenza delle persone che svolgono queste attività.

Norma

UNI EN 15257

Stadio

Pubblicazione

Data

09-06-2009

Lingua

Italiana

Titolo

Protezione catodica - Livelli di competenza e certificazione del personale di protezione catodica

Sommario

La norma definisce i tre livelli di competenza per il personale che opera nel campo della protezione catodica e precisa le procedure per l'addestramento e di certificazione che permettono di dimostrare il livello di competenza raggiunto del personale stesso. Essa definisce inoltre i requisiti minimi degli organismi di certificazione.

Norma

UNI EN 287-1

Stadio

Pubblicazione

Data

26-01-2012

Lingua

Inglese

Titolo

Prove di qualificazione dei saldatori - Saldatura per fusione - Parte 1: Acciai

Sommario

La norma definisce la prova di qualificazione dei saldatori per la saldatura per fusione degli acciai e fornisce un insieme di regole tecniche per una prova di qualifica sistematica del saldatore consentendo che le qualificazioni così ottenute siano uniformemente accettate indipendentemente dal tipo di prodotto, dal luogo e dall'esaminatore o dall'organismo d'esame.

Norma

UNI EN ISO 14918

Stadio

Pubblicazione

Data

01-05-1999

Lingua

Inglese

Titolo

Spruzzatura termica - Qualificazione degli addetti alla spruzzatura termica

Sommario

La norma fornisce istruzioni in merito alla procedura di qualificazione degli addetti alla spruzzatura termica.

NormaUNI EN ISO
19011:2012**Stadio**

Pubblicazione

Data

02-02-2012

Lingua

Italiana

Titolo

Linee guida per audit di sistemi di gestione

Sommario

La norma fornisce linee guida sugli audit di sistemi di gestione, compresi i principi dell'attività di audit, la gestione dei programmi di audit e la conduzione degli audit di sistemi di gestione, così come una guida per la valutazione delle persone coinvolte nel processo di audit, incluse la persona che gestisce il programma di audit, gli auditor e i gruppi di audit.

Norma
UNI EN ISO 9712

Stadio
Pubblicazione

Data
12/07/2012
23/10/2012

Lingua
Inglese + bilingue

Titolo
Prove non distruttive - Qualificazione e certificazione del personale addetto alle prove non distruttive

Sommario
La norma stabilisce i principi per la qualificazione e la certificazione del personale incaricato di effettuare prove non distruttive (PND) in campo industriale. Il termine "industriale" implica l'esclusione delle applicazioni nel campo della medicina.

Norma
UNI ISO 22222

Stadio
Pubblicazione

Data
28-05-2008

Lingua
Italiana

Titolo
Pianificazione finanziaria, economica e patrimoniale personale (personal financial planning) - Requisiti per i pianificatori finanziario-economico-patrimoniali personali (personal financial planner)

Sommario
La norma definisce il processo di pianificazione finanziaria economica e patrimoniale personale e specifica i requisiti di comportamento etico, competenze ed esperienza per i pianificatori finanziario-economico-patrimoniali personali.

Norma
UNI/TS 11372

Stadio
Pubblicazione

Data
22-07-2010

Lingua
Italiana

Titolo
Attività operative delle imprese - Qualificazione degli operatori logistici

Sommario
La specifica tecnica fornisce i criteri per qualificare le figure professionali idonee a gestire i processi logistici descritti dalla UNI 11283:2008. Sono esclusi i consulenti per i servizi logistici.

Norma
UNI/TS 11429

Stadio
Pubblicazione

Data
26-10-2011

Lingua
Italiana

Titolo
Qualificazione degli operatori economici della filiera di produzione di biocarburanti e bioliquidi

Sommario
Le specifica tecnica definisce uno schema di qualificazione per tutte le organizzazioni che operano nell'ambito delle filiere di produzione dei biocarburanti e dei bioliquidi nonché dei loro intermedi e derivati, ottenuti anche da residui, sottoprodotti e rifiuti, prodotti in maniera sostenibile secondo quanto definito dal quadro legislativo europeo e nazionale.

PROGETTI DI NORME UNI SULLE PROFESSIONI NON REGOLAMENTATE

Tabella 2

<p>Progetto E14D00000</p> <p>Stadio Messa allo studio</p> <p>Data 10-07-2012</p> <p>Lingua Italiana</p>	<p>Titolo Attività professionali non regolamentate - Figure professionali operanti nel settore ICT - Definizione dei requisiti di conoscenza, abilità e competenze</p> <p>Sommario L'attività di normazione intende definire i criteri generali delle figure professionali operanti nel settore dell'ICT stabilendo i requisiti fondamentali per l'insieme di conoscenze, abilità e competenze che le contraddistinguono. Il progetto si applica alle figure professionali che operano in ambito ICT, indipendentemente dalle modalità lavorative e dalla tipologia del rapporto di lavoro. La proposta di normazione adotta il quadro europeo di riferimento e di definizione delle competenze e dei relativi skill: "e_Competence Framework 2.0" e sue future evoluzioni contestualizzandolo alla realtà nazionale.</p>
<p>Progetto U08000010</p> <p>Stadio Fine inchiesta</p> <p>Data 29-09-2012</p> <p>Lingua Italiana</p>	<p>Titolo Attività professionali non regolamentate - Figure professionali operanti nel campo della fotografia e comunicazione visiva correlata - Definizione dei requisiti di conoscenza, abilità e competenza</p> <p>Sommario La norma definisce i requisiti per la figura professionale fotografo professionista all'interno del comparto della comunicazione visiva correlata, in termini di conoscenza, abilità e competenza, in conformità al Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF – European Qualifications Framework). La norma definisce tale figura professionale nelle diverse modalità in cui opera (libero professionista, imprenditore, dipendente), ovvero dalla ripresa fotografica sino alla presentazione.</p>
<p>Progetto U08000020</p> <p>Stadio Fine inchiesta</p> <p>Data 05-09-2012</p> <p>Lingua Italiana</p>	<p>Titolo Attività professionali non regolamentate - Patrocinatore stragiudiziale professionista del risarcimento del danno - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza</p> <p>Sommario La norma definisce i requisiti relativi all'attività professionale del patrocinatore stragiudiziale, ossia l'esperto di risarcimento del danno. Detti requisiti sono specificati, a partire dai compiti e attività specifiche identificate, in termini di conoscenza, abilità e competenza in conformità al Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF – European Qualifications Framework) e sono espressi in maniera tale da agevolare i processi di valutazione e convalida dei risultati dell'apprendimento.</p>

Progetto

U08000030

Stadio

Fine inchiesta

Data

02-12-2012

Lingua

Italiana

Titolo

Attività professionali non regolamentate - Figura professionale dell'osteopata - Definizione dei requisiti di conoscenza, abilità e competenza

Sommario

La norma definisce i requisiti dell'attività di osteopata. I requisiti per la figura professionale dell'osteopata sono definiti in termini di conoscenza, abilità e competenza in conformità al Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF – European Qualifications Framework). La norma definisce tale figura professionale nelle diverse modalità in cui opera.

Progetto

U08000040

Stadio

Fine inchiesta

Data

02-12-2012

Lingua

Italiana

Titolo

Attività professionali non regolamentate - Figure professionali afferenti al campo delle scienze motorie (chinesiologi) - Definizione dei requisiti di conoscenza, abilità e competenza

Sommario

La norma definisce i requisiti dell'attività di chinesiologo, ossia la figura professionale che opera nell'ambito del movimento umano attivo razionale comunque finalizzato.

I requisiti per la figura professionale del chinesiologo sono definiti in termini di conoscenza, abilità e competenza, in conformità al Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF – European Qualifications Framework). La norma definisce tale figura professionale nelle diverse modalità in cui opera (libero professionista, imprenditore, dipendente).

Progetto

U08000050

Stadio

Fine inchiesta

Data

29-09-2012

Lingua

Italiana

Titolo

Attività professionali non regolamentate - Figura professionale del naturopata - Definizione dei requisiti di conoscenza, abilità e competenza

Sommario

La norma definisce i requisiti dell'attività di naturopata. I requisiti per la figura professionale del naturopata sono definiti in termini di conoscenza, abilità e competenza, in conformità al Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF – European Qualifications Framework). La norma definisce tale figura professionale nelle diverse modalità in cui opera.

Progetto

U08000060

Stadio

Fine inchiesta

Data

02-12-2012

Lingua

Italiana

Titolo

Attività professionali non regolamentate - Figura professionale del comunicatore - Definizione dei requisiti di conoscenza, abilità e competenza

Sommario

La norma definisce i requisiti dell'attività del comunicatore. I requisiti per la figura del comunicatore professionale sono definiti in termini di conoscenza, abilità e competenza, in conformità al Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF – European Qualifications Framework). La norma definisce tale figura professionale nelle diverse modalità in cui opera.

Progetto

U30000740

Stadio

Messa allo studio

Data

21-05-2012

Lingua

Italiana

Titolo

Qualificazione delle professioni per il trattamento di dati e documenti - Figura professionale dell'archivista - Definizione dei requisiti di conoscenza, abilità e competenza

Sommario

La norma definisce i requisiti di conoscenza, abilità e competenza tecnico-culturale per lo svolgimento dell'attività professionale di archivista, coerentemente con il Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF).

Progetto

U83000780

Stadio

Messa allo studio

Data

05-04-2010

Lingua

Italiana

Titolo

Project Management - Qualificazione degli esperti in gestione di progetti

Sommario

La specifica tecnica intende fornire i criteri per la qualificazione degli esperti in gestione dei progetti (Project Management). Essa può essere utilizzata per la selezione dei candidati e per l'autovalutazione di tutti coloro che vogliono sottoporre il proprio Curriculum Vitae per una posizione referenziata.

Progetto

U30000730

Stadio

Messa allo studio

Data

21-05-2012

Lingua

Italiana

Titolo

Qualificazione delle professioni per il trattamento di dati e documenti - Figura professionale del bibliotecario - Definizione dei requisiti di conoscenza, abilità e competenza

Sommario

La norma definisce i requisiti di conoscenza, abilità e competenza tecnico-culturale per lo svolgimento dell'attività professionale di bibliotecario assicurando la coerenza con il Quadro Europeo delle Qualifiche EQF.



Normazione e qualità: una **legge aperta** al mercato delle **professioni**

Giorgio Berloff
Presidente CNA Professioni

Stefano Mannacio
Membro Consiglio Nazionale CNA Professioni

La nascita e il consolidamento delle associazioni professionali

A partire dalla fine degli anni '80 vi è stato un fiorire di associazioni professionali nel settore giuridico, tributario, sanità, benessere e servizi all'impresa, nate con lo scopo di costituire enti esponenziali in grado di stimolare il legislatore a creare una forma di riconoscimento per le rispettive attività. L'esigenza era comprensibile perché, allora come oggi, vi è il rischio di veder svanire vittorie giurisprudenziali che confermano la possibilità di eseguire prestazioni con modalità imprenditoriali, non espressamente riservate dalla legge agli ordini professionali. Il chinesiologo, l'osteopata, il tributarista, il naturopata, il counselor, il patrocinatore stragiudiziale, solo per fare alcuni e non esaustivi esempi, cominciavano quindi a percorrere un lungo cammino per l'affermazione dell'autonomia della loro professione, non solo in quanto presunto "sottoprodotto" di una fase dell'attività ordinistica ma, attraverso il lavoro delle associazioni di riferimento, come coagulazione di una nuova organizzazione e "assemblaggio" della conoscenza, di un saper fare agile, snello e in grado affermarsi sul mercato.

Il contributo del CNEL

Il CNEL, grazie all'intuito dell'allora Presidente De Rita, cominciò a mappare, sin dal 1989, il magmatico mondo delle associazioni professionali con la pubblicazione di cinque rapporti sulle professioni non regolamentate, la cui elaborazione si è purtroppo diradata. L'ultimo rapporto, infatti, risale a sei anni fa e riporta un elenco di ben 155 associazioni.

Il parere dell'Antitrust, la Commissione Mirone e la visione del "sistema duale"

L'indagine conoscitiva del 1998 dell'Antitrust sul mondo delle professioni e il contestuale avvio dei lavori della "Commissione Mirone" possono essere considerati il punto di svolta per indirizzare le aspirazioni delle associazioni nel quadro di una riforma complessiva nella quale "ordini e professioni non regolamentate possono lavorare fianco a fianco per migliorare la soddisfazione del cliente e migliorare la competitività del sistema-paese" (cfr. Manifesto di Assoprofessioni). L'esito dell'indagine, da cui risultava un eccesso di regolamentazione delle professioni in Italia, aveva infatti suggerito al legislatore un percorso fondato sostanzialmente sul principio "no a nuovi ordini, no a nuove riserve professionali, sì al riconoscimento delle nuove professioni in un quadro di libertà di esercizio".

Dopo anni di attesa l'approvazione di una proposta di legge in prima lettura

Le numerose iniziative promosse nelle scorse tre legislature non avevano mai valicato la soglia della discussione nelle commissioni parlamentari fino alla recente approvazione della legge n. 4 del 2013 "Disposizioni in materia di professioni non organizzate" che ha avuto il merito di riunire alcuni progetti di legge bipartisan a firma degli onorevoli Froner, Formisano, Buttiglione, Della Vedova, Cazzola.



PROFESSIONI: I TENTATIVI DEL PASSATO

Anno	Progetto	Autore - Istituzione
2000	Delega al Governo in materia di professioni intellettuali	Fassino - Ministero della Giustizia
2001	A.C. 1048 - Istituzione del "certificato professionale controllato" e delega al Governo per la disciplina delle professioni non regolamentate	Ruzzante - Parlamento
2003	Progetto di disegno di legge recante riforma del diritto delle professioni intellettuali	Vietti - Ministero della Giustizia
2003	Disegno di legge sulle professioni non regolamentate	CNEL
2006	Disciplina delle professioni intellettuali	Mastella - Ministero della Giustizia

La strategia relazionale. Abbandono del sistema duale e avviso condiviso

Il livello di metabolizzazione del legislatore nel trovare un dispositivo di legge "leggero" per le professioni non regolamentate è, rischi permettendo, ormai maturo. Ciò è dovuto al superamento della triarticolazione negoziale tra governo, industria e sindacato, non più in grado di raccogliere le istanze multiformi di una società complessa. In tale contesto ha avuto successo la strategia dell'"avviso condiviso", ovvero quella di promuovere le istanze delle professioni non regolamentate all'interno del mondo delle imprese artigiane e del commercio, che sono diventate di recente un importante polo negoziale tramite la creazione di Rete Imprese Italia, di cui CNA Professioni costituisce il punto di riferimento tematico. Un primo successo di tale percorso è stato quello di aver ottenuto l'abbandono di una impossibile sintesi legislativa per ordini e professioni non regolamentate attraverso la scissione dei loro percorsi parlamentari, rispettivamente in Commissione Giustizia e Attività Produttive.

Un secondo successo, conseguente al primo, è stato quello di creare un tavolo di discussione ufficiale presso il Ministero dello Sviluppo economico, più attento a cogliere le esigenze dei lavoratori della conoscenza che operano con modalità imprenditoriali.

I contenuti della legge. I due punti fondamentali

Il provvedimento è frutto di un equilibrio delicato e sottile da cui emergono, però, tre principi chiari.

- 1) Il sistema proposto non crea alcuna garanzia per le professioni non regolamentate. Non vi sono limiti alla libertà di esercizio.
- 2) È presente una architettura per la tracciabilità del "saper fare e di come si impara a fare".
- 3) Le associazioni professionali possono concorrere alla costruzione della fase "normativa" ma non sono monopoliste o detentrici della conoscenza.

LEGGE N. 4 DEL 2013 - DIAGRAMMA DI FLUSSO



Un equilibrio dinamico

La legge è fondata su un equilibrio dinamico tra attori (associazioni, forme aggregative, UNI, Accredia, MSE) che, negli ultimi anni, si sono impegnati a costruire un percorso normativo per le professioni non regolamentate anche in assenza di una legge. Il sistema proposto dall'articolato è aperto a due scenari. Il primo tende a esaurire con l'attestato rilasciato dall'associazione tutto il procedimento di riconoscibilità della professione. Tale ipotesi può valere per alcune professioni, che lavorano prevalentemente per l'impresa, le cui associazioni sono parte di organismi o network internazionali (p.e. buyer, logistica, manager). In buona sostanza il professionista di gemmazione "anglosassone", riconosciuto secondo prassi e consuetudini già consolidate o attraverso una normazione europea, con la nuova legge, otterrà un ulteriore suggello di garanzia. Il secondo scenario realizza pienamente il valore sistemico della legge perché si adatta a tutte quelle professioni che nel settore giuridico, tecnico e del benessere svolgono attività specialistiche anche in concorrenza con gli ordini professionali. In questo caso la necessità di una normazione attraverso la procedura dell'UNI, che prevede una complessa e partecipata attività istruttoria, e di certificazione, attraverso organismi di parte terza, per i professionisti più

integrati in un sistema di mercato, costituirebbe il riconoscimento di un processo già in corso da tempo. L'UNI ha già chiuso alcune istruttorie per alcune professioni non regolamentate e la FAC - Federazione delle Associazioni per la Certificazione - ha già provveduto a certificare alcune centinaia di professionisti.

Conclusione

Con la legge "Disposizioni in materia di professioni non organizzate", si riconoscerà quindi un mercato che punta, attraverso i meccanismi di normazione, attestazione e certificazione, a fornire alla committenza delle prestazioni professionali efficaci strumenti per valutare la consistenza e la qualità dell'offerta. Per questa via sarà inoltre possibile definire profili professionali e contenuti delle attività, superando frammentazioni e sovrapposizioni che penalizzano le competenze e le specializzazioni più qualificate. Tale percorso può essere la base per una regolamentazione moderna e non autoreferenziale, perché è inserito nel quadro europeo, prevede un largo e puntuale confronto tra tutti gli operatori, è aperto a continui aggiornamenti e, soprattutto, è volontario e perciò per definizione non esclusivo e non vincolante per tutti quei soggetti che non vogliano in esso riconoscersi.

Gli attori del sistema

Il professionista: l'imprenditore

È colui che, esercitando una professione non organizzata in un ordine o in un collegio, svolge una attività economica volta alla prestazione di servizi o opere a favore di terzi, esercitata abitualmente o prevalentemente mediante lavoro intellettuale con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del Codice civile, e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

Le associazioni: coagulazione della conoscenza

Non hanno vincoli di rappresentanza in esclusiva, devono promuovere la formazione dei loro iscritti, i criteri deontologici e concorrere alla formazione della normativa. Possono rilasciare una attestazione. Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previa le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un'attestazione relativa:

- a) alla regolare iscrizione del professionista all'associazione;
- b) ai requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa;
- c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione; alle garanzie fornite dall'associazione all'utente, tra cui l'attivazione dello sportello di cui all'articolo 2, comma 4;
- e) all'eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista;
- f) all'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI.



Le forme aggregative: il nuovo soggetto esponenziale

Hanno funzione di promozione e qualificazione delle attività professionali che rappresentano, nonché di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad esse connesse e di rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi politiche e istituzionali. Su mandato delle singole associazioni, esse possono controllare l'operato delle medesime associazioni, ai fini della verifica del rispetto e della congruità degli standard professionali e qualitativi dell'esercizio dell'attività e dei codici di condotta definiti dalle stesse associazioni.

CNA Professioni si è costituita proprio per rispondere a questa esigenza di essere l'ente esponenziale di rappresentanza, ma anche una sede di dibattito culturale e scientifico dove associazioni professionali che operano in diversi campi possono scambiare conoscenze e collaborare in un'ottica interdisciplinare.

UNI: il normatore

Le associazioni professionali e le forme aggregative collaborano all'elaborazione della normativa tecnica UNI relativa alle singole attività professionali, attraverso la partecipazione ai lavori degli specifici organi tecnici o inviando all'ente di normazione i propri contributi nella fase dell'inchiesta pubblica, al fine di garantire la massima consensualità, democraticità e trasparenza.

Accredia: la certificazione di qualità

Gli organismi di certificazione accreditati dall'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi del Regolamento CE n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, possono rilasciare, su richiesta del singolo professionista anche non iscritto ad alcuna associazione, il certificato di conformità alla norma tecnica UNI definita per la singola professione.

Il Ministero dello Sviluppo economico: garante del processo

L'elenco delle associazioni professionali e delle forme aggregative che dichiarano, con assunzione di responsabilità dei rispettivi rappresentanti legali, di essere in possesso dei requisiti ivi previsti è pubblicato dal Ministero dello Sviluppo economico nel proprio sito internet.

Legge 14 gennaio 2013, n. 4

“Disposizioni in materia di professioni non organizzate”**Art. 1****Oggetto e definizioni**

1. La presente legge, in attuazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione e nel rispetto dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi.

2. Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

3. Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'esplicito riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge. L'inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al Titolo III della parte II del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed è sanzionato ai sensi del medesimo codice.

4. L'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, della responsabilità del professionista.

5. La professione è esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente.

Art. 2**Associazioni professionali**

1. Coloro che esercitano la professione di cui all'art. 1, comma 2, possono costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.

2. Gli statuti e le clausole associative delle associazioni professionali garantiscono la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati, l'osservanza dei principi deontologici, nonché una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione.

3. Le associazioni professionali promuovono, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti, adottano un codice di condotta ai sensi dell'art. 27-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, vigilano sulla condotta professionale degli associati e stabiliscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice.

4. Le associazioni promuovono forme di garanzia a tutela dell'utente, tra cui l'attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell'art. 27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché ottenere informazioni relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti.

5. Alle associazioni sono vietati l'adozione e l'uso di denominazioni professionali relative a professioni organizzate in ordini o collegi.

6. Ai professionisti di cui all'art. 1, comma 2, anche se iscritti alle associazioni di cui al presente articolo, non è consentito l'esercizio delle attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l'iscrizione al relativo albo professionale.

7. L'elenco delle associazioni professionali di cui al presente articolo e delle forme aggregative di cui all'art. 3 che dichiarano, con assunzione di responsabilità dei rispettivi rappresentanti legali, di essere in possesso dei requisiti ivi previsti e di rispettare, per quanto applicabili, le prescrizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 è pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico nel proprio sito internet, unitamente agli elementi concernenti le notizie comunicate al medesimo Ministero ai sensi dell'art. 4, comma 1, della presente legge.

Art. 3

Forme aggregative delle associazioni

1. Le associazioni professionali di cui all'art. 2, mantenendo la propria autonomia, possono riunirsi in forme aggregative da esse costituite come associazioni di natura privatistica.

2. Le forme aggregative rappresentano le associazioni aderenti e agiscono in piena indipendenza e imparzialità.

3. Le forme aggregative hanno funzioni di promozione e qualificazione delle attività professionali che rappresentano, nonché di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze a esse connesse e di rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi politiche e istituzionali. Su mandato delle singole associazioni, esse possono controllare l'operato delle medesime associazioni, ai fini della verifica del rispetto e della congruità degli standard professionali e qualitativi dell'esercizio dell'attività e dei codici di condotta definiti dalle stesse associazioni.

Art. 4

Pubblicità delle associazioni professionali

1. Le associazioni professionali di cui all'art. 2 e le forme aggregative delle associazioni di cui all'art. 3 pubblicano nel proprio sito web gli elementi informativi che presentano utilità per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza, veridicità. Nei casi in cui autorizzano i propri associati a utilizzare il riferimento all'iscrizione all'associazione quale marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi, anche ai sensi degli articoli 7 e 8 della presente legge, osservano anche le prescrizioni di cui all'art. 81 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

2. Il rappresentante legale dell'associazione professionale o della forma aggregativa garantisce la correttezza delle informazioni fornite nel sito web.

3. Le singole associazioni professionali possono promuovere la costituzione di comitati di indirizzo e sorveglianza sui criteri di valutazione e rilascio dei sistemi di qualificazione e competenza professionali. Ai suddetti comitati partecipano, previo accordo tra le parti, le associazioni dei lavoratori, degli imprenditori e dei consumatori maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Tutti gli oneri per la costituzione e il funzionamento dei comitati sono posti a carico delle associazioni rappresentate nei comitati stessi.

Art. 5

Contenuti degli elementi informativi

1. Le associazioni professionali assicurano, per le finalità e con le modalità di cui all'art. 4, comma 1, la piena conoscibilità dei seguenti elementi:

- a) atto costitutivo e statuto;
- b) precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce;
- c) composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali;

- d) struttura organizzativa dell'associazione;
- e) requisiti per la partecipazione all'associazione, con particolare riferimento ai titoli di studio relativi alle attività professionali oggetto dell'associazione, all'obbligo degli appartenenti di procedere all'aggiornamento professionale costante e alla predisposizione di strumenti idonei ad accertare l'effettivo assolvimento di tale obbligo e all'indicazione della quota da versare per il conseguimento degli scopi statutari;
- f) assenza di scopo di lucro.

2. Nei casi di cui all'art. 4, comma 1, secondo periodo, l'obbligo di garantire la conoscibilità è esteso ai seguenti elementi:

- a) il codice di condotta con la previsione di sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere e l'organo preposto all'adozione dei provvedimenti disciplinari dotato della necessaria autonomia;
- b) l'elenco degli iscritti, aggiornato annualmente;
- c) le sedi dell'associazione sul territorio nazionale, in almeno tre regioni;
- d) la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati, in forma diretta o indiretta;
- e) l'eventuale possesso di un sistema certificato di qualità dell'associazione conforme alla norma UNI EN ISO 9001 per il settore di competenza;
- f) le garanzie attivate a tutela degli utenti, tra cui la presenza, i recapiti e le modalità di accesso allo sportello di cui all'art. 2, comma 4.

Art. 6

Autoregolamentazione volontaria

1. La presente legge promuove l'autoregolamentazione volontaria e la qualificazione dell'attività dei soggetti che esercitano le professioni di cui all'art. 1, anche indipendentemente dall'adesione

degli stessi a una delle associazioni di cui all'art. 2.

2. La qualificazione della prestazione professionale si basa sulla conformità della medesima a norme tecniche UNI ISO, UNI EN ISO, UNI EN e UNI, di seguito denominate «normativa tecnica UNI», di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, e sulla base delle linee guida CEN 14 del 2010.

3. I requisiti, le competenze, le modalità di esercizio dell'attività e le modalità di comunicazione verso l'utente individuate dalla normativa tecnica UNI costituiscono principi e criteri generali che disciplinano l'esercizio autoregolamentato della singola attività professionale e ne assicurano la qualificazione.

4. Il Ministero dello sviluppo economico promuove l'informazione nei confronti dei professionisti e degli utenti riguardo all'avvenuta adozione, da parte dei competenti organismi, di una norma tecnica UNI relativa alle attività professionali di cui all'art. 1.

Art. 7

Sistema di attestazione

1. Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previa le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un'attestazione relativa:

- a) alla regolare iscrizione del professionista all'associazione;
- b) ai requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa;
- c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione;
- d) alle garanzie fornite dall'associazione

all'utente, tra cui l'attivazione dello sportello di cui all'art. 2, comma 4;
 e) all'eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista;
 f) all'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI.

2. Le attestazioni di cui al comma 1 non rappresentano requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale.

Art. 8

Validità dell'attestazione

1. L'attestazione di cui all'art. 7, comma 1, ha validità pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto all'associazione professionale che la rilascia ed è rinnovata a ogni rinnovo dell'iscrizione stessa per un corrispondente periodo. La scadenza dell'attestazione è specificata nell'attestazione stessa.

2. Il professionista iscritto all'associazione professionale e che ne utilizza l'attestazione ha l'obbligo di informare l'utenza del proprio numero di iscrizione all'associazione.

Art. 9

Certificazione di conformità a norme tecniche UNI

1. Le associazioni professionali di cui all'art. 2 e le forme aggregative di cui all'art. 3 collaborano all'elaborazione della normativa tecnica UNI relativa alle singole attività professionali, attraverso la partecipazione ai lavori degli specifici organi tecnici o inviando all'ente di normazione i propri contributi nella fase dell'inchiesta pubblica, al fine di garantire la massima consensualità, democraticità e trasparenza. Le medesime associazioni

possono promuovere la costituzione di organismi di certificazione della conformità per i settori di competenza, nel rispetto dei requisiti di indipendenza, imparzialità e professionalità previsti per tali organismi dalla normativa vigente e garantiti dall'accreditamento di cui al comma 2.

2. Gli organismi di certificazione accreditati dall'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, possono rilasciare, su richiesta del singolo professionista anche non iscritto ad alcuna associazione, il certificato di conformità alla norma tecnica UNI definita per la singola professione.

Art. 10

Vigilanza e sanzioni

1. Il Ministero dello sviluppo economico svolge compiti di vigilanza sulla corretta attuazione delle disposizioni della presente legge.

2. La pubblicazione di informazioni non veritiere nel sito web dell'associazione o il rilascio dell'attestazione di cui all'art. 7, comma 1, contenente informazioni non veritiere, sono sanzionabili ai sensi dell'art. 27 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

Art. 11

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dall'attuazione degli articoli 2, comma 7, 6, comma 4, e 10 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Ministero dello sviluppo economico provvede agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Professioni non ordinistiche: regolazione e **concorrenza.** No a “**paraordini**”

Rosario Trefiletti
Presidente Federconsumatori

Il 19 dicembre 2012 è stata approvata in Parlamento la legge “Disposizioni in materia di professioni non organizzate” che, unificando diverse proposte normative regolamenterà le professioni non ordinistiche.

Nel testo approvato rimangono due punti negativi fondamentali.

1) L'obbligatorietà, per le Associazioni che si vogliono iscrivere all'elenco ministeriale, di uniformarsi alle procedure UNI diventa uno dei requisiti indispensabili per accedere all'unica evidenza pubblica esistente per le associazioni non regolate.

Va ricordato che in tutte le altre attività questa procedura è volontaria e non requisito ostativo per accedere a nessun organismo di rappresentanza come l'elenco proposto nella Legge.

Semmai, può essere premiante fra chi ne è in possesso, sia come promozione verso i consumatori sia come accesso a bandi o incentivi, come è in uso in diversi casi simili.

La partecipazione alle attività dell'UNI ha un costo, così come quelle degli enti di certificazione, per i quali si auspica che non si limitino a verificare solo atti formali.

L'attività delle associazioni non dovrebbe poi trasformarsi in finalità lucrative, snaturando le funzioni di

rappresentanza per i professionisti e garantendo le caratteristiche di rappresentatività e democraticità.

Al contrario, si dovrebbero promuovere sistemi condivisi e controllabili dal pubblico, dalle parti sociali e dai consumatori. Va posto in essere, finalmente anche nel nostro Paese, un sistema di garanzia per l'operato delle Associazioni di professionisti (siano Ordini o Associazioni) con un controllo effettivo e di parte terza dei sistemi di qualificazione professionale, dei codici deontologici rigorosi e dei procedimenti contro i professionisti che non li rispettano, della effettiva trasparenza e democraticità delle Associazioni.

Si dovrebbero promuovere sistemi condivisi e controllabili dal pubblico, dalle parti sociali e dai consumatori

Allo stesso modo vanno garantiti, dal pubblico o da sistemi condivisi con le parti sociali e dai consumatori, l'effettività delle competenze professionali possedute, la reale concorrenza e l'adeguatezza delle procedure di garanzia verso i consumatori, l'obbligatorietà di procedure conciliative in caso di contenzioso, con relativa assicurazione utilizzabile in caso di risarcimento.



2) La completa autoreferenzialità nei sistemi di gestione delle Associazioni Professionali non riconosciute, nella gestione della formazione, nella produzione dei Codici etici e delle verifiche sui soci, nella verifica dell'effettivo aggiornamento professionale, nell'erogazione degli attestati di qualità.

Nella gestione di tutto ciò, non ci sono sistemi di condivisione e verifica di parte terza, né pubblici, né con i consumatori, né con le parti sociali; non sono previsti sistemi di verifica e sanzionatori di alcun tipo, se non autocostruiti e nemmeno richiesti dalla norma.

Il rischio concreto è che la Legge rappresenti, sia per le Associazioni che per i professionisti, un'altra "tassa".

Mentre si chiede a viva voce di riformare e superare gli Ordini perché, invece di assolvere al compito di garanzia verso i cittadini sono divenuti gli strenui difensori di corporazioni e di privilegi, la Legge sulle professioni non organizzate prevede un sistema paraordinistico meno controllato e più autoreferenziale, in quanto non prevede nemmeno i paletti formali di controllo pubblico, seppur disattesi, che comunque gli Ordini hanno.

La figura professionale del saldatore

Paolo Piccolo

Responsabile Sistemi gestione IIS CERT dell'Istituto Italiano della Saldatura

La saldatura è un collegamento di parti solide, che realizza la continuità del materiale tra le parti unite.

Nella terminologia tecnica corrente si designa col nome di saldatura sia l'operazione di saldatura che il risultato dell'operazione stessa, cioè il giunto saldato.

La saldatura è quindi un tipo di collegamento permanente che si differenzia nettamente da ogni altro tipo che, come la chiodatura o l'incollatura dei metalli, non realizza la continuità metallica tra i pezzi uniti.

Cenni storici

La saldatura, quale mezzo moderno e razionale di collegamento, ormai da decenni è pervenuta ad integrare ed a sostituire gli altri procedimenti di unione permanente nella tecnica delle costruzioni metalliche, ed è assurta a tale importanza da esservi spesso considerata come un elemento indispensabile, risolutore facile di ardui problemi, rivoluzionario di antiche concezioni e apportatore di nuovi insperati sviluppi.

È bensì vero che questa tecnica moderna affonda le sue radici nella lontananza dei tempi: già gli antichi conoscevano l'arte di saldare alla forgia il ferro e i metalli teneri portati allo stato pastoso e perfino di compiere alcuni elementari lavori di brasatura. Mancavano tuttavia i mezzi per tradurre su un piano industriale di qualche importanza questi primordi di unioni saldate ed è perciò

solo sul finire del 19° secolo e all'inizio dello scorso – quando nuove, potenti e adatte fonti di energia furono rese utilizzabili sul piano pratico – che la saldatura ha potuto nascere nelle sue forme moderne e svilupparsi ed affermarsi sempre più.

All'inizio del '900 fu inventato in Francia il cannello ossiacetilenico, che, perfezionato negli anni immediatamente successivi, metteva a disposizione dei tecnici saldatori una fiamma capace di fondere localmente tutti i metalli e segnava la data iniziale decisiva dell'applicazione e dello sviluppo della saldatura sul piano industriale.

La prima figura storica di tecnico saldatore può quindi essere considerata quella del "saldatore ossiacetilenico".

Nello stesso periodo, era un'altra fonte importante di energia, quella elettrica, che veniva messa a disposizione dei tecnici saldatori; il rapido perfezionamento e l'opportuno adattamento delle macchine elettriche permise di far scoccare un arco elettrico tra un elettrodo e le parti da unire, e quindi di iniziare lo sfruttamento del processo sul piano pratico industriale.

L'applicazione agli elettrodi di un rivestimento rese successivamente più facile e sicuro il procedimento di saldatura all'arco elettrico, oltre a renderlo possibile in qualsiasi posizione di saldatura e con tutti i tipi di corrente.

La seconda figura storica di tecnico saldatore fu quindi quella del "saldatore elettrico".

Le professioni certificate



Fu durante la seconda guerra mondiale che le intensificate esigenze di produzione portarono ad una rapida messa a punto e a un largo sviluppo dei processi automatici di saldatura ad arco, che, regolarizzando e accelerando il lavoro già soggetto alle incertezze dell'abilità umana, permettevano sempre maggiore sicurezza e rapidità e affermavano definitivamente il processo nel campo delle grandi costruzioni e fabbricazioni in serie.

Al tempo stesso l'energia elettrica trovava un'altra importante applicazione nel campo della saldatura, cioè il procedimento automatico di saldatura a resistenza elettrica.

La terza figura storica di tecnico saldatore fu quindi quella dell'"operatore alle macchine automatiche".

Un così grande e rapido sviluppo non sarebbe stato possibile senza delle ragioni tecniche ed economiche profonde: in effetti la saldatura permise rapidamente di realizzare un'economia sensibile di materie prime per alleggerimento delle strut-

ture, di impiegare su vasta scala i metalli laminati e di unire in modo relativamente semplice i profilati ed i pezzi più diversi, di abbreviare i tempi di lavoro, di prolungare la vita delle costruzioni meccaniche per facilità di manutenzione e riparazione, e di ottenere infine qualità particolarmente interessanti in certi casi, come perfetta tenuta stagna e buona resistenza alla corrosione.

Nel tempo si sono poi affermati su vasta scala altri procedimenti di saldatura, come quelli ad arco sommerso e a filo continuo, che consentono maggiori produttività e qualità dei giunti saldati, o come quello ad elettrodo infusibile, che consente più facilmente la saldatura dei piccoli spessori.

L'affinamento dei procedimenti di saldatura richiede specializzazioni sempre più spinte ai tecnici saldatori.

Occorre anche citare i procedimenti a energia concentrata, come la saldatura laser o a fascio elettronico, dove l'intervento del tecnico saldatore si limita tut-



tavia all'impostazione dei corretti parametri di saldatura (generalmente, tensione, corrente, velocità).

Oggi la tecnica consente di saldare una vasta gamma di materiali metallici e non metallici in condizioni estreme: basti citare la saldatura subacquea, che trova impiego nella riparazione di scafi di navi e di strutture offshore e la saldatura delle materie plastiche, utilizzate per il convogliamento di acqua e di altri fluidi in pressione.

D'altra parte, la professione del saldatore sta rapidamente evolvendo verso condizioni più sofisticate, sicure e confortevoli: in questo contesto, il futuro obiettivo – che potrebbe essere raggiunto entro un decennio – è quello del “saldatore cibernetico”, una specializzazione che rientrerà nel più vasto mondo della meccatronica.

La qualifica dei saldatori

L'affermazione e l'affinamento dei vari processi di saldatura ha sempre determinato, in un contesto di assicurazione della qualità dei prodotti saldati, la necessità di una “qualifica” degli operatori addetti ai processi stessi, laddove l'intervento dell'operatore influisce sulla qualità finale del prodotto.

Le norme di qualifica dei saldatori hanno avuto inizialmente un carattere nazionale: nel nostro Paese, nei primi anni '60 si sono affermate soprattutto le norme UNI 4633 e UNI 4634 (le cosiddette “Tabelle UNI”), per la qualifica dei saldatori, rispettivamente, di tubazioni e di lamiere di medio/grande spessore di acciaio dolce o basso-legato.

In Europa, le varie norme nazionali sono state nel tempo sostituite da norme

appunto europee: da citare, ad esempio, la EN 287-1, intitolata nella versione italiana “Prove di qualificazione dei saldatori - Saldatura per fusione - Parte 1: Acciai”, a fronte della quale viene emesso, come per altre norme, il cosiddetto “patentino” del saldatore (che più propriamente è un “certificato” di qualifica).

La standardizzazione internazionale ha infine portato all'adozione di norme ISO: da citare la ISO 9606-2, intitolata nella versione italiana “Prove di qualificazione dei saldatori - Saldatura per fusione - Parte 2: Alluminio e leghe di alluminio”.

Se quanto sopra (norme ISO) ha carattere internazionale, negli Stati Uniti, e nei Paesi dove è forte la loro influenza commerciale, rimangono ancora in uso le norme e le specifiche emesse da AWS, ASTM e ASME.

La certificazione e l'accreditamento

La certificazione dei saldatori è generalmente effettuata da un “ente terzo”, indipendente dalle parti: tale ente si configura spesso come un organismo strutturato, ma la certificazione può essere rilasciata, in via generale, anche da un adeguato “esaminatore”.

Le norme e le Direttive Europee di prodotto stabiliscono spesso le caratteristiche dell'ente terzo, talvolta individuato come vero organismo di certificazione (OdC).

Le specifiche del committente possono altresì richiedere che la certificazione del saldatore sia rilasciata da un OdC accreditato; nel contesto della certificazione dei saldatori, l'accreditamento garantisce, come per altri schemi, che l'OdC agisce in modo imparziale, indipendente, corretto e competente.

La figura professionale dell'auditor

Rosa Anna Favorito
Direttore CEPAS

Una novità consistente, per la figura dell'auditor, interviene nel 2002, quando viene pubblicata per la prima volta la norma UNI EN ISO 19011 che al cap. 7 indica i requisiti fondamentali per riconoscere la competenza degli auditor, il loro sviluppo professionale continuo (CPD) e le relative modalità di valutazione.

Rispetto alle precedenti norme (UNI ISO 10011 e UNI EN ISO 14012), la UNI EN ISO 19011 affronta l'argomento della qualificazione degli auditor non più secondo l'approccio quantitativo, ma secondo il nuovo approccio "per competenze" necessarie per eseguire audit efficaci, credibili e adeguati alla complessità dell'organizzazione valutata.

Viene richiesto di valutare le caratteristiche personali che una persona deve possedere per poter svolgere efficacemente la professione di auditor; moralità, apertura mentale, diplomazia, versatilità, tenacia, risolutezza, sicurezza nell'agire e percettività sono fra le più importanti caratteristiche elencate.

Nei dieci anni trascorsi da questa nuova fase per l'auditor, si sono registrate molte evoluzioni positive e cambiamenti del profilo dell'auditor/responsabile gruppo di audit.

I miglioramenti riguardano:

- ❖ le relazioni e le comunicazioni con le parti interessate;
- ❖ la competenza specialistica di settore;
- ❖ l'uniformità di approccio;

- ❖ migliore conoscenza delle norme di accreditamento (norme ISO serie 17000);
- ❖ la gestione dei tempi di audit;
- ❖ maggior conoscenza di norme volontarie/tecniche integrabili/correlate al sistema di gestione oggetto dell'audit (es. gestione per l'ambiente, la sicurezza, la responsabilità sociale, ecc.);
- ❖ capacità di gestire le obiezioni delle organizzazioni auditate.

Le aree critiche che permangono riguardano invece:

- ❖ maggiore attenzione verso le esigenze dell'organizzazione auditata, ma poca o nulla verso quelle dei clienti di quest'ultima;
- ❖ aumentati gli aspetti formali e/o documentali dell'audit;
- ❖ attenuazione del livello di severità dei rilievi (in genere: tendenza a classificare i rilievi in modo meno impattante sul rilascio/mantenimento delle certificazioni);
- ❖ forte attenzione sul rispetto delle prescrizioni di legge, con emarginazione degli aspetti di tipo gestionale/organizzativo, soprattutto negli schemi di certificazione maggiormente caratterizzati per gli aspetti di conformità alle leggi e alle prescrizioni cogenti (es. UNI EN ISO 14001 - OHSAS 18001);



- ❖ influenza talvolta eccessiva esercitata dalle organizzazioni auditate e dai loro consulenti.

Per il futuro, considerando che la globalizzazione conduce a una crescente esigenza di utilizzare, nelle transazioni, soggetti interposti idonei – per affidabilità, indipendenza, competenza – a garantire il rispetto dei requisiti contrattuali e di prodotto, attraverso la loro capacità di valutare sul campo (audit) l'applicazione delle condizioni stabilite fra un'organizzazione, i suoi fornitori e i suoi clienti, è auspicabile una maggiore "scientificità" del processo di audit.

Evitare quindi di cadere nella consuetudine e riscoprire il significato degli standard di riferimento che offrono modelli strutturati di dimostrata efficacia.

Dall'ascolto di tanti professionisti certificati ai quali CEPAS ha chiesto cosa potrebbe essere utile per svolgere al meglio il loro ruolo di auditor si riportano i seguenti due aspetti pratici.

1) L'elaborazione e l'impiego di *checklist* più accurate e adeguate alle specificità delle organizzazioni da verificare, tali da supportare efficacemente l'analisi di conformità del sistema di gestione ai requisiti.

2) Organizzare meglio la gestione del *follow up* tramite una corretta e approfondita analisi delle proposte di azioni correttive e un'accurata verifica della loro applicazione ed efficacia, che consenta all'audit di contribuire sia alla conformità del prodotto/servizio che alla soddisfazione del cliente e quindi al successo dell'organizzazione.



www.accredia.it

Stampato in Italia
nel mese di febbraio 2013



**Via Guglielmo Saliceto, 7/9
00161 Roma - Italy**

**Tel. +39 06 844099.1
Fax. +39 06 8841199**

**info@accredia.it
www.accredia.it**